

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 23. Marzo 1861.
dal Ministro di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

Abolizione dei vincoli feudali in Lombardia

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Andrienni

- » 2° Maza
- » 3° Depretis
- » 4° Crestelli
- » 5° Gadda
- » 6° Visconti Venosta
- » 7° Allievi
- » 8° Cuzzetti
- » 9° Crezzi

Relatore *Crestelli*

Adottata nella tornata del *11. Maggio* 1861.

Vellati

SESSIONE 1861

N° 17-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

ANDREUCCI, MAZA, DEPRETIS, RESTELLI, GADDA, VISCONTI-
VENOSTA, ALLIEVI, CUZZETTI, TREZZI

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno e presentato
dal ministro di grazia e giustizia

nella tornata del 25 marzo 1861

Abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

Tornata del 2 maggio 1861

SIGNORI,

Nessuno degli uffici della Camera ha posto in dubbio la sussistenza dei vincoli feudali in Lombardia, come nessuno degli uffici ha posto in dubbio la giustizia e la convenienza della loro abolizione.

Quantunque eletti ingegni (1) con molta dottrina e generosi intendimenti abbiano sostenuto che le leggi repubblicane del 6 termidoro anno v e del 2 pratile anno vi hanno abolito quanto a quell'epoca ancor restava di vincoli feudali in Lombardia, e quantunque in verità tale sembrasse il concetto e la efficacia di codeste leggi, pure ripetuti atti governativi ed anco legislativi, emanati durante il regno d'Italia e la restaurata dominazione austriaca, hanno dato, pur troppo, una contraria autentica interpretazione alle leggi stesse, così che a questa interpretazione uniformossi anche la giurisprudenza, pur adottando bene spesso i larghi principii della legge comune a temperare le troppo rigorose disposizioni della legge feudale.

(1) ROMANOSI, *Condotta delle acque*. — BASSETTI, *Dello scioglimento dei feudi nel territorio della repubblica Cisalpina*.

(17-A)

Di questo modo alla Lombardia, dove ancor prima che negli altri Stati d'Italia e d'Europa cogli editti del 26 marzo 1778 e 28 ottobre 1785 erano state avocate allo Stato le regalie signorili e soppresse le giurisdizioni feudali, alla Lombardia, diciamo, era riservato, quasi ad espiazione di untale beneficio che, quantunque suggerito da insigni uomini di Stato italiani, pure era stato sanzionato da dominatori stranieri, di sopportare ancora molto lungamente, per dispotico imperio degli stessi dominatori stranieri, i danni derivanti dai vincoli imposti ai beni di origine feudale, vincoli da più di un mezzo secolo scomparsi in quasi tutte le altre parti d'Italia e di Europa.

Da questo deplorabile anacronismo trasse la vostra Commissione argomento per rinfrancarsi nella opinione di fare opera riparatrice la più pronta possibile, proponendo l'immediato svincolo dei beni feudali negli attuali investiti o negli aventi dritto da loro, senza partecipazione alcuna di coloro che ne sarebbero i successivi chiamati in forza della legge o dell'investitura feudale.

Ma prima di entrare a dire delle modificazioni che la vostra Commissione ha creduto di proporre al progetto di legge, quale fu accettato dal Senato e prodotto dal signor ministro guardasigilli all'approvazione della Camera, è debito del relatore di riferirvi, o signori, le opinioni state emesse in seno degli uffici, e come si formò quella che fu adottata dalla maggioranza della vostra Commissione.

Unanimi gli uffici ritennero che i vincoli feudali, cioè la reversibilità a favore dello Stato, l'inalienabilità dei beni feudali e l'ordine privilegiato di successione voluto dalla istituzione feudale, non solo non avessero più ragione di essere, ma violassero anche i principi più incontrovertibili di economia pubblica e di eguaglianza civile, sui quali è informata la società moderna.

Se però gli uffici furono unanimi a riconoscere questo vero e quindi ad approvare la disposizione dell'articolo primo che proclama la immediata abolizione dei vincoli feudali che ancora sussistono in Lombardia, si sono divisi quando si trattò di vedere se la proprietà dei beni feudali dovesse rendersi libera e consolidarsi esclusivamente a favore degli attuali investiti od aventi dritto da essi, oppure dovesse una parte riservarsi ai chiamati.

Un ufficio all'unanimità ed un altro ufficio con forte maggioranza esclusero qualunque partecipazione dei chiamati. Degli altri uffici quattro adottarono il principio del *Progetto* di dare una terza parte di proprietà dei beni feudali al primo chiamato nato o concepito al tempo della pubblicazione della legge ed uno di dargliene una metà. Gli altri due uffici adottarono di dare l'uno un terzo e l'altro una metà al chiamato che fosse vivente all'epoca della morte dell'attuale investito.

Ad onta che tali siano state le proposte degli uffici, si è formato nel seno della vostra Commissione la maggioranza di

cinque contro quattro commissari per respingere il principio suesposto del *Progetto* e sostituirvi l'altro della consolidazione della piena proprietà dei beni feudali negli attuali investiti; maggioranza che si è così composta, perchè tre uffici, in cui era pur prevalso il principio di assegnare una quota ai chiamati, nominarono commissari che avevano propugnato il principio contrario, e che pur recando fedelmente in seno alla Commissione l'opinione prevalsa nel loro ufficio, conservarono la piena libertà del coscienzioso loro voto individuale. Ed al loro principio si attennero con tanta maggior convinzione quando dal voto divergente de' diversi uffici si fece loro manifesto che, dipartendosi da quel principio, non si presentava alcun criterio sicuro per sapere nè a quali chiamati nè quale quota si dovesse loro attribuire sui beni feudali.

Non fu senza matura e lunga discussione che la maggioranza venne nella determinazione di proporvi le modificazioni che trovate nel progetto che la vostra Commissione ha l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni. È debito di essa di darvi ragione, o signori, di tali modificazioni; ed ancor prima di entrare in alcuna dimostrazione vi dirà che si è anche preoccupata delle conseguenze che sarebbero derivate nel caso in cui la Camera avesse ad adottare codeste modificazioni. Dovrebbe necessariamente il progetto di legge essere di nuovo sottoposto alle deliberazioni del Senato, ed ove le proposte della Camera non fossero da esso adottate, questo progetto dovrebbe necessariamente essere rimandato ad un'altra Sessione legislativa, mentre pur tutti sentiamo il bisogno che, quanto più lungamente hanno durato in Lombardia i vincoli feudali, tanto più presto abbiano ad essere aboliti. Ma per l'una parte la maggioranza della Commissione fu ancor più preoccupata dai gravi inconvenienti che nella di lei opinione deriverebbero dall'applicazione della legge quale fu votata dal Senato; e per l'altra parte crede di non nodrire invano la speranza che, quando i detti inconvenienti derivanti dallo stato speciale giuridico e di fatto in cui si trovano i beni feudali in Lombardia, siano posti in evidenza e riconosciuti da questa Camera, varranno per avventura a rafforzare sempre più le persuasioni anche nell'altro ramo del Parlamento, dove già onorevoli senatori ampiamente discussero il principio propugnato dalla vostra Commissione.

E tale speranza ci è dato di esprimere con tanta maggior fiducia in quanto che non vi ha, a vero dire, un'assoluta divergenza di principii fra le due opinioni, ma piuttosto una questione di apprezzamento intorno a' maggiori o minori riguardi d'equità dovuti a date aspettative ed a dati pericoli di troppe liti.

E infatti mentre il signor ministro di grazia e giustizia nei dotti suoi rapporti presentati al Senato ed alla Camera su questo progetto di legge, ed ancor più esplicitamente nella discussione seguita al Senato non ammise nei chiamati alcun

(17-A)

vero diritto; lo stesso esimio magistrato che ne riferì al Senato a nome dell'ufficio centrale, e che più d'ogni altro propugnò la posizione giuridica dei chiamati, fu soltanto facendo appello a principii di equità e di prudenza che credette dover la legge riservare ad essi una quota dei beni feudali.

La minoranza della vostra Commissione si è spinta più avanti ed ha creduto che al chiamato non competa una mera aspettativa, ma piuttosto un diritto, eventuale bensì, perchè soggetto nella sua verificaione a date condizioni, ma pur sempre un diritto che reclama dalla legge un adeguato trattamento. La maggioranza della Commissione invece non riconobbe nei chiamati alcun diritto e ve ne dirà sommariamente le ragioni.

Ha domandato a se stessa a chi in oggi spetti la proprietà dei beni feudali? E trovò che il dominio diretto spetta alla sovranità infeudante, pel di lei diritto di riversabilità, ed il dominio utile all'investito. Se la sovranità rinuncia al di lei diretto dominio, come non è dubbio che per alte considerazioni politiche e di economia pubblica il debba, viene la proprietà intiera a consolidarsi nell'utilista investito. La proprietà utile che gli apparteneva sarebbe stata bensì soggetta al vincolo della inalienabilità, ed alla trasmissione di essa, giusta un dato ordine di successione, ma all'atto in cui la legge annulla questi vincoli, come indubbiamente ne ha il diritto, si rende assoluto l'utile dominio nel possessore, e quindi in lui anco si consolida la piena proprietà se la sovranità infeudante rinuncia al di lei diretto dominio.

In questi sensi venne magistralmente svolta la teoria della soggetta materia dal signor ministro guardasigilli nella discussione seguita in Senato, ed a questa teoria ha fatto piena adesione la maggioranza della vostra Commissione.

Non possiamo dimenticare mai che i beni feudali, sia che si considerino donati (feudi traditi) dalla sovranità infeudante per ricompensa di servigi ricevuti, sia che si considerino comperati (emptizii) od offerti (oblato) alla sovranità per l'infeudazione, hanno conservato i caratteri della proprietà privata, che per legge politica fu bensì sottoposta a dati vincoli, ma che diviene libera nel possessore il giorno in cui questi vincoli da un'altra legge politica sono aboliti.

Ma vediamo quale sia la posizione giuridica dei successivi chiamati dalla legge o dall'investitura feudale, che pur siano oggi già nati o concepiti.

La loro vocazione dipende o dal patto feudale o dalla legge; or, quanto al patto feudale, è osservabile che, mentre già da qualche secolo è affatto cessata la sua ragione di essere perchè mancano i corrispettivi che ne costituiscono l'essenza, cioè una speciale protezione della sovranità infeudante ed i servigi personali del signore infeudato, l'ordine di successione stabilito nell'originaria investitura è di natura tutta politica, il che è sì vero che le diverse leggi feudali non solo

stabilivano esse stesse l'ordine di successione nei feudi, ma proibivano che nelle investiture ne fosse stabilito uno diverso (1); il che, dobbiamo confessarlo, è perfettamente logico, fatta ragione dei tempi che crearono la istituzione feudale, perchè la sovranità infeudante aveva interesse a mantenere compatte e potenti le famiglie da cui ripromettevasi servizi militari e politici, al quale intento principalmente mirava anche il sistema dell'esclusiva successione mascolina che troviamo nelle leggi feudali. Che se adunque anche l'ordine di successione nei feudi tiene intimamente all'essenza dell'istituzione feudale anche indipendentemente dal patto, e se le condizioni di questo erano essenzialmente subordinate alla legge feudale, dobbiam conchiuderne che l'ordine di successione feudale, sia che lo consideriamo come emanazione di una legge politica, sia che lo consideriamo come emanazione di una legge di successione, può essere mutato e ricondotto all'ordine normale di successione della legge comune senza portare offesa ad alcun diritto di coloro che sarebbero stati chiamati al feudo, ove quella legge avesse continuato a sussistere.

Nè occorre dimostrare il principio incontrastato ed incontrastabile che tanto le leggi politiche, quanto quelle che regolano l'ordine di successione, possono essere abrogate o mutate senza offesa alle aspettative che potessero essere sorte all'ombra delle leggi stesse. È soltanto quando queste aspettative siansi verificate prima della pubblicazione della nuova legge (quale sarebbe il caso di una successione già aperta sotto l'impero della legge anteriore) che potrebbe l'erede invocare a sua tutela il sacro principio della non retroattività della legge, ove si pretendesse di applicare a suo danno la nuova. Ma tale non è il caso di coloro che, essendo pur vivi o concepiti all'epoca della pubblicazione della nuova legge, sarebbero chiamati al possesso dei beni dalla legge feudale.

L'aspettativa dei chiamati per tradursi in diritto è subordinata alla verifica di varie condizioni, la mancanza di ciascuna delle quali distrugge affatto l'aspettativa stessa; e codeste condizioni sono: 1° che non sopravvenga altro chiamato più prossimo contemplato dalla legge feudale; 2° che i chiamati sopravvivano all'attuale investito del feudo; 3° che

(1) Vedansi le disposizioni dei famosi decreti viscontei del 27 marzo e 15 novembre 1490 pel ducato di Milano: *Solebant maiores nostri*, etc., e *Meminimus alias*, etc., disposizioni ripetute nelle nuove costituzioni del ducato di Milano, e confermate dal decreto 27 agosto 1541 dell'imperatore Carlo V, e più tardi dagli editti del 5 marzo 1751 dell'imperatore Carlo VI, e del 20 febbraio 1741 e 16 gennaio 1766 dell'imperatrice Maria Teresa. Vedansi pel ducato di Mantova le disposizioni del decreto 6 agosto 1620 del duca Ferdinando Gonzaga. Vedansi per le provincie lombarde che facevano parte della repubblica veneta le disposizioni del *Codice feudale veneto*, nel quale sono riportate le leggi che adottarono, e con sanzioni cresimarono l'ordine di successione stabilito nelle antiche investiture.

(17-A)

prima della verificaione di questo caso l'attuale investito non incorra nella caducità del feudo; e 4° che pure prima di tal caso continui il vigore della legge politica feudale, di sua natura essenzialmente revocabile. Ora se oggi, che per causa dell'esistenza dell'investito, non si è peranco verificato il caso della devoluzione del feudo, la legge può mutare l'ordine di successione senza ledere alcun diritto dei chiamati, come si potrà immaginare in questi un qualsiasi diritto, mentre la loro aspettativa era subordinata anche alle altre condizioni della loro sopravvivenza agli attuali investiti, della non sopravvenienza di altri chiamati più prossimi e della non verificaione della caducità del feudo?

E se sarebbe bastato il fatto della caducità del feudo a togliere qualunque aspettativa al chiamato, come si potrà negare alla legge la facoltà di toglierla, questa aspettativa, se alle considerazioni economiche, sociali e politiche, consigliano di ridonare alla libera contrattazione ed alla libera successione i beni feudali?

« Per ogni verso adunque (sono le parole pronunciate in Senato dopo ampia dimostrazione dall'onorevole ministro guardasigilli), per ogni verso adunque il possessore del feudo ha solo veramente un diritto; il successore chiamato non ha che una speranza, che un'aspettativa. »

Ora, se questa è la verità, ci siamo dimandati innanzi tutto, se non sia ferire il diritto dell'attuale investito, il riservare una quota qualunque dell'ente feudale al chiamato? Abdicato da parte dello Stato il suo dominio diretto, non è egli logico e legale che la proprietà piena del feudo si abbia a consolidare nell'attuale investito?

Nè varrebbe il dire che, abdicando lo Stato gratuitamente a favore dell'investito il suo diritto di reversibilità, possa largheggiare verso il chiamato cedendogli quella quota, che potrebbe dirsi la sua, per soddisfare in qualche modo alla di lui aspettativa. Questo sarebbe vano di opporre perchè, non avendo più ragione d'essere nè l'istituzione feudale, nè quindi il corrispettivo della reversibilità, sarebbe ingiustizia che lo Stato vantasse pretesa alcuna per rinunciarla ad altri; nè infatti troviamo che nessun Stato mai abbia mercanteggiato questa rinuncia, cosicchè non possiamo ammettere che esso possa far dono ai chiamati di ciò che non sarebbe suo.

Ma, fatta pur astrazione dal nessun diritto dello Stato di conseguire e di cedere un corrispettivo qualunque della rinuncia al diretto dominio, dimandiamo se il progetto di legge sottoposto al nostro esame, attribuendo una terza parte della proprietà dell'ente feudale al chiamato, nato o concepito al momento della pubblicazione della legge, raggiunga l'intento di soddisfare appunto alle aspettative del chiamato.

Quando sia ammesso che al chiamato non competa alcun vero diritto, ma che pur si voglia, per considerazioni di equità, soddisfare alla sua aspettativa, è evidente come si presenti decisiva l'indagine di sapere se a codesta aspettativa

provveda il progetto della legge; ed aggiungiamo di più che, escluso nei chiamati il diritto a conseguire una parte qualsiasi dei beni feudali, ci deve essere fatta libertà, mentre apprezzeremo i vantaggi di soddisfare alle aspettative dei chiamati, di porre a confronto i pratici inconvenienti che da questo sistema deriveranno; perocchè, se religiosamente e ad ogni costo dovremmo rispettare il diritto che riconosciamo quesito nei chiamati, potremo liberamente discutere quando nel campo della mera convenienza si tratti di apprezzare le esigenze delle loro aspettative.

A queste, adunque, dimandiamo innanzi tutto, provvede il progetto di legge? La maggioranza della vostra Commissione non lo crede.

In chi può la legge o l'investitura feudale aver create aspettative? A non dubitarne, nei chiamati che sarebbero stati viventi all'epoca della morte dell'attuale investito; or questi non sono i chiamati cui il progetto di legge riserva una parte dei beni feudali, perchè questa viene invece assegnata a quei chiamati che sono viventi o concepiti all'epoca della pubblicazione della legge, i quali potrebbero non essere i chiamati della legge o della investitura feudale; ed essi noi sarebbero, pur trascurando il caso di caducità, sia quando non sopravvivessero all'attuale investito, sia quando altri chiamati più prossimi sopravvenissero prima della morte di esso.

Se l'attuale investito del feudo è un giovane che non abbia figli (e di questi casi ve n'ha parecchi in Lombardia), a chi la legge, che ci viene proposta, darebbe la quota riservata al chiamato? La darebbe o ad un collaterale più o meno lontano dall'investito che al certo mai nudrì aspettativa alcuna di possedere nè in tutto nè in parte i beni feudali; o, quello che è ancor peggio, ove coll'attuale possessore si estingua la linea chiamata, la darebbe allo Stato; mentre è pur conforme al corso naturale degli avvenimenti umani che il giovane investito abbia figli, e che quindi nella famiglia propria si fosse conservato tutto l'ente feudale, quando pur avesse continuato ad aver vigore la legge feudale. Qui noi non esitiamo, o signori, ad asserire che vi sarebbe una flagrante ingiustizia. Mentre pur nel concetto della legge si vorrebbe soddisfare a più o meno probabili aspettative, si violerebbe la più legittima, la più consona alle affezioni umane, togliendo all'attuale investito una parte dei beni che avrebbe dovuto essere de' suoi figli.

Noi abbiamo parlato dell'investito giovane, ma lo sconcio stesso e la stessa ingiustizia avverrebbero ogni qual volta l'investito, senza essere giovane, è tuttavia in grado di aver figli, a cui verrebbe anteposto per una parte dei beni il collaterale lontano o lo Stato.

Ma v'ha di più. Nei feudi, nei quali sono ammesse a succedere le linee collaterali, se l'investito non ha figli, chi fra più chiamati viventi avrebbe maggiore probabilità di succe-

(17-A)

dere? Chi potè più ragionevolmente sperarlo? Al certo il più giovane che, giusta la legge normale di natura, è destinato a sopravvivere al più avanzato in età. Invece il progetto attribuendo una quota del feudo al primo chiamato vivente all'epoca della pubblicazione della legge, viene in fatto in molti casi a preferire il più avanzato di età. Tale sarebbe il caso dell'investito senza figli, che avesse in oggi un fratello ed un nipote. Mentre a quest'ultimo competerebbe la più legittima aspettativa del feudo, il progetto la deluderebbe ingiustamente a tutto vantaggio dello zio.

Ci basti d'aver accennato questi casi per provare che in molti casi il *Progetto* non soddisfa nemmeno a quelle aspettative, la cui soddisfazione pur costituirebbe la sola giustificazione di avere attribuito una quota del feudo ai primi chiamati nati o concepiti. Ma pur consentendo che, col sistema della Commissione, possa darsi qualche caso di aspettativa delusa, che abbia creato una nuova situazione rispettabile di famiglia, osserviamo che questa aspettativa non potrebbe essere ragionevolmente sorta che in un figlio chiamato dalla legge feudale a succedere solo o con esclusione delle sorelle ai beni feudali del padre. Osiamo dire difficilissimo, se non impossibile che in alcun altro caso possano essere state alimentate tali aspettative da creare su di esse dei nuovi interessi, perchè incerte troppo sono ordinariamente le eventualità che possono far tramontare quelle speranze. Ma, supposti pure il caso, od i casi eccezionalissimi che abbiamo preveduto, è che per avventura dobbiamo tener vincolato il legislatore a provvedervi? Non possiamo noi con animo perfettamente tranquillo abbandonare questo compito all'azione naturale delle affezioni di famiglia, ed all'applicazione normale della legge comune di successione? E quando pur si trattasse di un collaterale che sarebbe pur sempre fra i più vicini parenti, non sarebbe egli egualmente nella gran pluralità dei casi il successore testamentario o legittimo dell'attuale investito? Or perchè, ripetiamo, non ci affideremo alla legge naturale delle affezioni umane, perchè non ci affideremo alla legge sulle successioni intestate, che è emanazione di quella, per tenerci tranquilli di non veder deluse quelle aspettative? Svincoliamo i beni feudali negli attuali investiti, e le vedremo soddisfatte molto più che adottando il progetto che ci vien proposto.

Che se pur fosse vero che in qualche caso eccezionale ne andasse delusa l'aspettativa di qualche chiamato, che imprudentemente vi avesse fatto assegnamento per contrarre degli impegni o pecuniari o di famiglia, diciamo francamente che le leggi non provvedono pei casi eccezionali; diciamo che, a fronte di tale isolato inconveniente, sarebbero ben maggiori quelli che deriverebbero dall'assegnare una quota del feudo ai primi chiamati esistenti all'epoca della pubblicazione della legge, che potrebbero non essere i chiamati dall'investitura feudale; diciamo che l'aspettativa a cui si vorrebbe soddis-

fare non è poi di tal natura da sollecitare le simpatie del legislatore, perchè non può essere stata altrimenti nodrita che nella speranza di veder continuato il vigore della legge feudale, condannata dai nuovi tempi, condannata dai più illuminati economisti e statisti, condannata dai più sani principii di eguaglianza e di libertà civile. Non pare che meriti le nostre simpatie chi non prevede che, al primo soffio di libertà, insieme alla legge feudale, dovessero pur sparire quelle mal nodrite aspettative.

Ma dobbiamo ora esaminare il rovescio della medaglia, o piuttosto dobbiamo esaminare la questione sotto un altro aspetto, sotto l'aspetto, cioè, degli inconvenienti che necessariamente si verificherebbero applicando il principio del progetto di legge. Questi inconvenienti sono di tale importanza da richiamare tutta la nostra attenzione. Vogliamo parlare delle gravi perturbazioni e delle molte liti che necessariamente sorgerebbero quando al chiamato, esistente all'epoca della pubblicazione della legge, si assegnasse una parte di proprietà dell'ente feudale.

L'onorevole signor ministro di grazia e giustizia nel suo rapporto prodotto al Senato ha segnalato con perfetta verità lo stato d'incertezza dei vincoli feudali in Lombardia e la suddivisione dei beni seguita fra una moltitudine di possessori. Noi amiamo citare le sue stesse parole. Là ove dimostrò i gravi danni che derivano dai vincoli feudali tuttora sussistenti in Lombardia disse che:

« a tacere dell'inciampo che frammettono al libero commercio dei beni, che ne sono gravati ed alla regolare trasmissione dei medesimi nelle famiglie, essi sono in gran parte occulti o di difficile riconoscimento: spesse volte neppure giovar potendo a tal uopo il catasto, sia perchè non tutti i vincoli stessi furono notificati ed iscritti o il furono bensì ma inesattamente; sia infine per la difficoltà stessa di accertare la identità dei beni originariamente impressi del marchio feudale. Molti beni feudali sono, comechè di loro natura indivisibili, in infinite frazioni divisi: molti altri passarono a mani di terzi possessori non chiamati al feudo, massime per lo effetto delle memorate leggi repubblicane, per le quali si era indotta l'opinione della totale abolizione dei vincoli feudali. Quindi incertezza circa la libertà della proprietà, pericoli di rivendicazioni e di evizioni, fomite di litigi soprammodo intricati per la natura stessa dei titoli litigiosi e delle differenti legislazioni feudali. »

Questo quadro, ripetiamo, corrisponde precisamente alla verità dei fatti ed esercitò tanta influenza sull'animo dell'onorevole ministro che a scongiurare tante liti e tante perturbazioni s'indusse anche per queste gravi ragioni di convenienza a non attribuire alle finanze nessun corrispettivo pel rinunciato diritto alla reversibilità dei beni feudali, liti e perturbazioni che necessariamente sarebbero state suscitate dalle azioni che avrebbero le finanze promosse.

(17-A)

Ma non crediamo ingannarci pensando che precisamente tutti i segnalati inconvenienti non solo, ma altri ancora, seguirebbero ove si attribuisse ai chiamati una quota da rivendicare sui beni feudali. Gli attuali possessori, siano gli stessi investiti od aventi diritto alla investitura o siano dei terzi aventi dato da loro non vorranno sì facilmente riconoscere nei chiamati un tale diritto e ben giustamente esigeranno che sia dapprima posta fuori di dubbio la esistenza del vincolo feudale sui beni fatti parzialmente soggetto di rivendicazione; esigeranno che sia bene appurato il diritto di vocazione del chiamato; esigeranno che sia liquidato il loro diritto al compenso dei miglioramenti fatti sui beni feudali; esigeranno che anche i chiamati siano ammessi a condividere i debiti che colpiscono i beni stessi. Ecco larghissimo campo di inevitabili liti che verrebbero a turbare la pace perfino nel santuario della famiglia, perocchè, quando pure il chiamato sia figlio dell'investito, questi, per debito di giustizia verso gli altri suoi figli, sentirà il dovere di promuovere quelle appurazioni. Ora non si ovierebbe egli a tanti inconvenienti quando fosse ammesso il principio della consolidazione della piena proprietà negli attuali investiti o negli aventi dato da essi?

Intorno alla specialità dell'argomento gravissimo della incertezza dei vincoli feudali e della identità dei beni feudali giova richiamare che in Lombardia non vi sono recenti investiture. Di molti feudi non si conosce nemmeno la investitura, e degli altri le investiture antiche non contengono ordinariamente che una generica e sommaria indicazione di beni che ben difficilmente si possono in oggi identificare. Né si potrebbe nemmeno fare appoggio alle notificazioni dei beni feudali ordinate colla patente imperiale del 3 maggio 1817, perchè questa patente ordinò le notificazioni sotto pena della confisca dei beni feudali non solo, ma contro ogni principio di moralità, promise una remunerazione a chi avesse denunciato le mancate od incomplete notificazioni, per cui i possessori, quantunque persuasi che de' loro beni non fossero soggetti a vincolo feudale, solo che ne abbiano avuto un lontano dubbio, si affrettarono, bensì con tutte le più salutari riserve e proteste, ma pur si affrettarono a notificarli per non incorrere nelle conseguenze delle delazioni e della dura penalità minacciata della caducità dei beni feudali. Ora che cosa fece il Governo austriaco di tali notificazioni? Senza punto liquidare in contraddittorio cogli aventi interesse i vincoli feudali sui singoli beni, ne ordinò le annotazioni nei libri feudali e talora anco negli stessi libri censuari. Or credete voi, o signori, che i possessori dei beni con sì violento ed immorale procedere stigmatizzati di feudalità, ne vorranno ammettere il vincolo? No certamente. Anche questa condizione di cose, tutta speciale allo stato della condizione giuridica dei feudi in Lombardia, merita, o signori, tutta la vostra attenzione.

Ma ancora più che delle liti dobbiamo, o signori, preoccu-

parci della posizione difficile che ai terzi possessori farebbe il progetto di legge.

(17-A)

I terzi possessori dei beni feudali in Lombardia sono numerosissimi. Basti il dire che un solo feudo nella provincia bresciana è ora suddiviso e passato in 133 famiglie di terzi possessori (1). Ora ai terzi possessori il progetto di legge crea veramente delle molestie che avranno interesse di muovere contro di loro i primi chiamati, ai quali il progetto assegna una quota dei beni feudali. Gli attuali investiti difatti, nella gran pluralità dei casi, non potranno spiegare alcuna azione di rivendicazione verso i terzi possessori siccome obbligati all'evizione verso i medesimi o per essere essi stessi i diretti venditori o per essere successori a titolo generale dei medesimi. Ma ai chiamati viventi, cui la legge assegna una quota di beni feudali, non osta alcun impedimento a rivendicarla, e lo tenteranno, perchè non vincolati da alcun obbligo giuridico verso gli investiti venditori, salvo solo a rinunciare alla loro azione quando mai divenissero gli eredi universali dei medesimi, rinuncia che però non sarà sì facile a verificarsi perchè il chiamato del progetto di legge non è il chiamato della legge feudale che più facilmente sarebbe il presunto erede dell'investito. Ora dimandiamo se, quando non si consenta al chiamato alcun vero diritto, sia giusto che la legge svincolatrice dei feudi gliene attribuisca uno che valga a turbare la tranquillità dei terzi possessori. Dimandiamo se al confronto la situazione giuridica di questi non sia preferibile e più meritevole dei riguardi della legge che la situazione dei chiamati? Dimandiamo se vi sia da esitare quando da una parte si tratta di accordare un lucro e dall'altra di evitare una perdita?

Dissero alcuni non trovarsi una ragione sufficiente per tutelare gli interessi dei terzi possessori, perchè si è solo infrangendo il principio della inalienabilità proclamato dalla legge feudale che acquistaron quel possesso che loro si vorrebbe mantenere illeso: ma dobbiamo considerare innanzi tutto il fatto già di sopra accennato della opinione invalsa e mantenuta per vari anni in Lombardia che le leggi repubblicane del 6 termidoro anno V e del 2 pratile anno VI avessero abolito anche i vincoli della inalienabilità e reversibilità dei beni feudali; e molti degli attuali possessori ripetono appunto i titoli del loro acquisto da quell'epoca che venne poi protratta maggiormente in causa di certa quale incertezza che durò ancor qualche tempo nella giurisprudenza ed in causa delle dotte pubblicazioni, cui accennammo, di giureconsulti autorevolissimi che propugnarono il principio della seguita totale abolizione dei vincoli feudali ad onta che fossero sopravvenuti atti governativi durante il regno d'Italia ed atti legislativi durante la restaurazione austriaca.

(1) Vedasi la preziosa memoria del consigliere Decio, *Notizie della situazione di fatto e di diritto dei beni feudali in Lombardia*.

(17-A)

a scuotere un tal principio. Dobbiamo considerare in secondo luogo che la sicurezza del possesso nei terzi possessori dovette tanto più radicarsi quando, quantunque pubblicata la sovrana patente del 5 maggio 1817, che pur obbligava i possessori di feudi a ricercar la nuova investitura entro l'anno dalla pubblicazione della stessa sovrana patente, nessuna richiesta venne mai più fatta dal Governo austriaco per tale investitura. Dobbiamo considerare in terzo luogo che tanto nell'ex-ducatato di Mantova quanto nelle provincie lombarde che facevano parte della repubblica veneta e nel cui territorio esiste la parte più importante dei beni feudali passati a terzi possessori si introdussero consuetudini sanzionate anche da legge, che ammettono il principio della successione anche delle femmine nei beni feudali e la alienabilità di questi, salvo solo il diritto della reversibilità alla sovranità infeudante all'estinguersi della linea chiamata, per cui in mezzo a tanta diversità di leggi e di consuetudini e, stante la difficoltà di ben determinare la natura dei feudi risalendo alle originarie investiture, poterono molti acquirenti essere stati in tutta buona fede tratti in errore.

Se adunque, o signori, vi sarà qualche caso di chi posseda illegittimamente e con mala fede dei beni feudali, i tribunali ne faranno giustizia, nè intendiamo noi di togliere diritti a chi avesse ragione giuridica a rivendicarli; ma sosteniamo che la situazione della gran massa dei terzi possessori di beni feudali è almeno abbastanza rispettabile per non creare ad essi inattese molestie coll'assegnare una quota di proprietà ai chiamati esistenti all'epoca della pubblicazione della legge.

Abbiamo detto abbastanza per provare che molte e complicate liti sarebbero necessariamente incoraggiate dal progetto di legge. Le liti sono malattie sociali che portano una sempre dannosa perturbazione nel regolare svolgimento degli interessi dei cittadini; ma ce ne preoccuperemmo forse oltre misura quando in causa di codeste liti non vedessimo in molta parte compromessa l'economia e lo scopo della legge che ci viene proposta. E infatti, fino a tanto che durano le liti, gli enti litigiosi rimangono indisponibili, e le liti feudali sono per l'indole loro le più ardue, le più complicate e quindi anche le più durevoli. Noi crediamo che ci basta seguire il concetto riparatore del propositoci progetto di legge per venirne alla conseguenza che per attuare praticamente codesto progetto dobbiamo nel modo da noi indicato togliere il fomite a tante liti.

Il progetto di legge, per non ritardare il beneficio sociale dell'abolizione dei vincoli feudali e dell'immediato ristabilimento dei principii della libertà e della eguaglianza civile nelle successioni, volle essere coerente a questo concetto fino al punto di non assegnare alcuna quota di beni ai chiamati della legge feudale, che pur sarebbero i più qualificati per essere in qualche modo soddisfatti nelle loro aspettative;

e tale quota assegnò invece ai chiamati nati o concepiti all'epoca della pubblicazione della legge; e stabilì in secondo luogo che la divisione potesse essere promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati. Scopo di queste disposizioni si è di rendere possibile l'immediata e libera contrattazione dei beni svincolati. Ma questo scopo non vien egli paralizzato fino a che dureranno le liti che l'attribuzione di una quota ai chiamati verrà necessariamente a suscitare? Chi compera o riceve in pegno beni litigiosi; chi, durante la lite, impegna capitali a migliorarli? Come si possono definire le divisioni di famiglia, se non sia giudicato dapprima quale quota di beni faccia parte della libera successione? Le stesse divisioni di enti feudali talora per natura loro indivisibili, come sarebbero case, beni serviti da unici caseggiati, ecc., non presenteranno per sé stesse tali difficoltà che manterranno per lungo tempo pensili gli assegni, e quindi non disponibili i beni feudali pure svincolati?

Del resto, postochè alla Lombardia, per ragione di dominazione straniera, fu ritardata di un mezzo secolo la giustizia dello svincolo dei beni feudali, che pur era stata concessa a quasi tutti gli altri Stati d'Italia, perchè in questo stesso deplorato ritardo non troveremo noi una ragione maggiore di far sì che, colle disposizioni della nostra legge riparatrice, abbia al più presto tale sì lungamente desiderata giustizia a tradursi efficacemente e prontamente in atto? Perchè vorremo che intieramente e tosto non sia ripristinato nelle famiglie quel principio di eguaglianza fra i figli, che pel volgere di tanti anni fu conculcato dalla legge feudale?

Nè ci pare inopportuno di richiamare al primo Parlamento italiano, che per l'assunto da noi propugnato sta la storia legislativa sui feudi di pressochè tutti gli Stati d'Italia. Se facciamo astrazione della legge che svincolò i fondi in Sardegna, e dei recenti decreti dittatoriali emanati per l'Emilia, per l'Umbria e per le Marche, i beni feudali in tutti gli altri Stati d'Italia furono resi liberi per intero negl'investiti possessori all'epoca della pubblicazione delle leggi svincolatrici; essendosi soltanto in taluna di queste leggi conservato il vincolo fidecommissario, quando questo fosse stato imposto ai beni feudali con legittima disposizione di ultima volontà. Amiamo fra queste leggi di citare l'editto 7 marzo 1797 del re Carlo Emanuele, che svincolò i beni feudali nelle antiche provincie del regno. Taluno appunto quest'editto di risentire le influenze di quell'epoca rivoluzionaria; ma dobbiamo avvertire che all'articolo 3 di codesto editto, mentre è dichiarato che la successione nei beni feudali svincolati, qualunque fosse la natura del feudo, dovesse regolarsi nel modo che ha luogo per la successione degli altri beni allodiali, fu però fatta eccezione per quelli che si trovassero vincolati da legittime disposizioni dei possessori precedenti, ritenuto però che questo vincolo non dovesse essere progressivo oltre i quattro gradi, da computarsi dal posses-

(17-A)

sore d'allora. Questi quattro gradi furono presto ridotti a due, ma nessuno vorrà sostenere che siano rivoluzionarie delle leggi che conservarono tuttavia tali vincoli fidecommissari.

Dobbiamo per altro convenire che anche il rammentato editto del 7 marzo 1797 fece luogo a disposizioni di equità relativamente ai beni feudali. Ma quali sono queste disposizioni? Fu attribuito sui beni feudali resi liberi un congruo appannaggio, da determinarsi per arbitrato del Senato, ai secondogeniti ed a coloro che per la legge feudale erano esclusi dalla simultanea successione nel feudo. Ecco un atto di vera equità riparatrice che noi troviamo ben più logico e giustificato che il dare una quota dei beni feudali ai chiamati, perchè, mentre con quello si ottiene un temperamento diretto a riparare, almeno in parte, all'ingiustizia del privilegiato ordine di successione feudale, col Progetto non si fa che mantenere, in parte soltanto bensì, ma pur mantenere e continuare l'ingiustizia di quella ineguaglianza.

Che se è vero che i chiamati non hanno un positivo diritto sui beni feudali; se è vero che il progetto di legge non soddisfa alle aspettative di coloro che sarebbero i chiamati in forza della legge feudale; se è vero che, attribuendo una quota qualsiasi dei detti beni ai chiamati, e specialmente se ai nati o concepiti all'epoca della pubblicazione della legge, viene ad essere suscitata una folla di liti che perturberebbero la tranquillità dei possessi e la libera contrattazione dei beni; se è vero che le liti paralizzerebbero in molta parte lo scopo e l'economia della legge di natura sua riparatrice, noi ci ripromettiamo che la Camera, e, quando essa approvi, anche il Senato, tenendo conto dello stato speciale ed eccezionale giuridico e di fatto dei feudi in Lombardia, vorranno accogliere il principio della Commissione di rendere pienamente liberi i beni feudali negli attuali investiti.

Giunti a questo punto, non resta alla vostra Commissione che darvi brevemente ragione della redazione dei singoli articoli che ha creduto di sostituire a quelli del progetto.

L'articolo primo del progetto che abolisce, dal giorno della pubblicazione della legge, tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle provincie lombarde sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di principi, l'articolo primo, diciamo, è mantenuto tal quale è proposto, perchè esprime chiaramente il principio e l'intento della legge. Solo ha creduto la Commissione di aggiungere all'articolo le parole: *e compreso pure il diritto di reversibilità spettante allo Stato*, per eliminare ogni dubbio sull'abolizione anche di questo vincolo, che alcuni pur classici giureconsulti ritennero in vigore in Francia, quantunque ogni vincolo feudale vi fosse stato abolito, dubbio che nei ducati di Parma e Piacenza vedemmo aversi trovato opportuno di togliere con apposito progetto di legge già presentato al Senato dal signor ministro di grazia e giustizia.

L'articolo secondo del progetto doveva essere surrogato da un altro che esprimesse il concetto della Commissione di attribuire nessuna parte ai chiamati; e quindi essa vi propone di adottare l'articolo seguente:

« Art. 2. La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura. »

Fu esitante la Commissione se dovesse dichiarare la consolidazione negli attuali legittimi possessori dei beni feudali, locuzione che sembrava a prima giunta più adatta per comprendere, a norma dei diversi casi, tanto gli investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, quanto i terzi acquirenti o successori che abbiano dato da essi. Ma prevalse nella Commissione la locuzione degli *attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura*, sia per non allontanarsi in questa parte dal concetto del Ministero adottato dal Senato, sia perchè avrebbe potuto nascer dubbio sulla significazione della legittimità del possesso cui l'articolo si fosse riferito; sia finalmente perchè, a tutela della situazione giuridica dei terzi possessori, è parso alla Commissione che basti la disposizione da essa con lieve modificazione mantenuta dell'art. 6 del progetto che dichiara non intendersi pregiudicato a verun diritto acquistato dai terzi sopra beni o prestazioni feudali; perocchè od essi hanno acquistato questo diritto con titoli validi o con altri mezzi atti a dar vita all'usucapione, giusta la legge comune, e il loro diritto non soffrirà offesa dalla nostra legge — o i terzi possessori non avranno acquistato tale diritto, e la nostra legge eserciterebbe un effetto ingiustamente retroattivo attribuendolo ad essi a pregiudizio di coloro che vi avessero un diritto prevalente.

Esclusa la compartecipazione dei chiamati a condividere i beni feudali, ne veniva per logica coerenza la soppressione degli articoli 3 e 4 del progetto, mantenuto per altro l'alinea dell'art. 4, che diverrà l'articolo 3 del progetto della Commissione.

L'articolo 5, relativo alle affrancazioni delle prestazioni annue in danaro ed in generi che sarebbero dovute in forza d'investitura feudale, ha dato luogo a qualche osservazione in seno alla vostra Commissione, sotto l'aspetto della troppo larga misura di capitalizzazione colla quale i possessori di beni feudali sarebbero autorizzati ad affrancare le dette prestazioni. Quantunque quelle di natura propriamente enfiteutica, che avrebbero più specialmente reclamato un più equo trattamento, siano riservate giusta la disposizione dell'art. 6 del progetto, pure anche il diritto alle prestazioni annue d'altra natura, che si suppongono legittimamente dovute dai possessori di beni feudali, sarebbe, nell'opinione della Commissione, trasformato in un capitale troppo tenue, con danno degli aventi diritto alle prestazioni stesse, giacchè la misura della capitalizzazione, che varia dal sei all'otto per cento, adottata dal Progetto, con riferimento alla notificazione della pre-

(17-A)

fettura lombarda dell'8 dicembre 1857, è troppo al disopra della normale per l'impiego dei capitali in Lombardia. Pare alla Commissione che possa essere per massima adottata la misura di capitalizzazione del cinque per cento, e solo potrebbe, a modo di facilitazione, adottare le disposizioni del Progetto quando le prestazioni fossero tuttora dovute al demanio, perchè il fatto di non essere state peranco od alienate od affrancate dalle finanze austriache sarebbe una prova delle difficoltà speciali che presenta la esazione di codeste prestazioni, che quindi richiederebbero un trattamento di maggior favore pel debitore.

Da questo concetto è informato l'articolo 4 della Commissione che verrebbe a surrogare il 5 del Progetto.

Finalmente, quanto all'articolo 6 del Progetto, che dichiara impregiudicati i diritti acquistati dai terzi sopra beni o prestazioni feudali, e che la vostra Commissione ritiene il complemento della disposizione dell'articolo 2, si è da taluno dei commissari osservato che la locuzione del progetto poteva lasciare il dubbio che l'articolo si riferisse meramente a diritti esercitabili da terzi sui beni feudali, come di servitù, di pegno, ecc., ma che non fosse compreso il diritto di proprietà che i terzi possono aver acquistato, giusta la legge civile, prima della pubblicazione della legge; ora, siccome questo, e non altrimenti, è il concetto razionale dell'articolo 6, come anche risulta dalle dichiarazioni date in Senato dal ministro guardasigilli, così ha creduto la Commissione di togliere ogni dubbio proponendo che l'articolo 6 (che diverrà il 5 del progetto della Commissione) esprima più esplicitamente il concetto che colla nuova legge non si vuole pregiudicare *ai diritti di proprietà o d'altra natura* acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali.

Termina la vostra Commissione, o signori, questo troppo lungo rapporto facendo voti che il di lei progetto sia accolto dalla Camera siccome quello che raggiungerà veramente lo scopo della legge destinata a riparare ad una ingiustizia troppo lungamente lamentata e mantenuta in Lombardia dalla dominazione straniera.

RESTELLI, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle provincie lombarde sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di principi.

Art. 2.

La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo, o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita.

Art. 3.

La divisione dei beni potrà esser promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati, *contemplati nell'art. 2.*

Art. 4.

Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al feudo, nè nato, nè concepito, la porzione riservata ai primi chiamati si devolverà alle finanze dello Stato.

Però le finanze più non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali.

Art. 5.

Le prestazioni in danaro od in natura, che giusta i titoli di investitura fossero dovute dai beni feudali o dai possessori dei feudi, potranno essere dai debitori affrancate.

~~Dopo un anno, dalla pubblicazione della presente legge, coloro i quali hanno diritto a tali prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle.~~

~~Se si tratterà di prestazioni annue, si osserveranno per il riscatto le norme segnate dagli articoli 1, 2 e 3 della notificazione della prefettura lombarda delle finanze dell'8 dicembre 1857, ove la prestazione sia dovuta allo Stato si osserverà altresì la disposizione dell'articolo 6 della stessa notificazione.~~

~~Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo.~~

Art. 6.

Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato a verun diritto acquistato dai terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della medesima.

Parimente non s'intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

17

Art. 1.

Come contro colla seguente aggiunta: « e compreso pure il diritto di reversibilità spettante allo Stato. »

Art. 2.

La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura.

Del caso però in cui questi, nati o concepiti al tempo della pubblicazione di questa legge, non dipendano in linea diretta dall'attuale investito, il quale fin anche prima di essere nato, ha esse attribuito di pieno diritto la piena proprietà della terra parte dei beni con questa legge vincolata.

Art. 3. 1.

Le finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali.

Art. 4. 5.

Le annue prestazioni in danaro od in generi che, giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori di beni feudali, potranno essere dai debitori affrancate pagando cento lire di capitale ogni cinque di annua prestazione.

~~Se queste annue prestazioni fossero dovute tuttora alle finanze, si osserveranno per il riscatto le norme segnate dagli articoli 1, 2, 3, e 6 della notificazione della prefettura lombarda dell'8 dicembre 1857.~~

~~Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo.~~

~~Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge gli aventi diritto alle dette prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle.~~

Art. 5. 6.

Colla presente legge non si intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della medesima.

Parimenti non si intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi.

Contro l'azione giudiziarie potranno i terzi proprietari opporre l'eccezione di prescrizione, giusta la norma della legge civile.

Approvato nella Camera del 11. Maggio 1861.

Relazione

SESSIONE 1861

N° 17-c

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**ANDREUCCI, MAZA, DEPRETIS, RESTELLI, GADDA, VISCONTI-
VENOSTA, ALLIEVI, CUZZETTI, TREZZI**

sul progetto di legge approvato dal Senato e ripresentato alla Camera
dal ministro di grazia e giustizia

nella tornata del 18 giugno 1861

Abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

Presentata all'ufficio di Presidenza addì 26 novembre 1861.

SIGNORI,

Questa Camera, nel conflitto delle due opposte sentenze, di quella, cioè, propugnata dalla maggioranza della vostra Commissione di dichiarare consolidata la piena proprietà dei beni feudali negli attuali investiti, e di quella che il Senato aveva sanzionato di assegnare la proprietà di un terzo dei beni feudali ai primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge abolitiva de' vincoli feudali, questa Camera, diciamo, nel conflitto di tali diverse sentenze, adottò nella sua tornata dell'11 dello scorso maggio il partito di conciliazione di attribuire la proprietà di quel terzo dei beni feudali, non già a qualsiasi primo chiamato nato o concepito all'epoca della pubblicazione della legge, ma soltanto a quei primi chiamati che fossero discendenti in linea diretta dall'attuale investito.

La maggioranza della vostra Commissione accolse pur essa per ispirito di conciliazione tale modificazione al di lei progetto; e l'accolse perchè, mentre fra padre e figlio erano meno a temersi i litigi sulla sussistenza ed estensione dei vincoli feudali e sulla valutazione e ripetibilità dell'importo

(17-C)

dei miglioramenti, si aveva almeno la certezza che la parte del feudo assegnata al figlio dell'investito era data a chi veramente sarebbe stato il chiamato ove la legge feudale avesse continuato ad aver vigore. Pure a molti la transazione non piacque, e da questo, a nostro avviso, è da ripetersi il naufragio che le è toccato nell'altro ramo del Parlamento. Lo stesso onorevole relatore dell'ufficio centrale in Senato, che pure ha caldamente e dottamente propugnato il principio della devoluzione di una parte dei beni feudali a favore dei chiamati, non solo collaterali, ma anche discendenti dell'investito, non esitò a dichiarare che, quando si fosse trattato di far differenza fra essi, avrebbe appunto esclusa la preferenza data da questa Camera ai chiamati figli degli investiti « per mantenere una perfetta uguaglianza nelle successioni familiari, perchè ognuno sa » continua l'egregio relatore « come le disparità nelle successioni fra i membri di una stessa famiglia sogliano essere infausta fonte di odii e di rancori domestici che importa di dileguare. »

Questa considerazione è grave e vera, e rammentiamo con compiacenza che ha servito di fondamento alla legge 24 gennaio 1856, colla quale la Camera ed il Senato, dopo ampia discussione, e facendo eco al suesposto principio della uguaglianza delle successioni, sancì che « il dominio utile dei beni enfiteutici si devolve giusta le leggi di successione si legittima, che testamentaria, e senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti d'enfiteusi anteriori al Codice civile. »

Erasi elevato dubbio se nelle enfiteusi agnatizie o familiari (*ex pacto et providentia*) dovesse applicarsi nelle successioni, anche dopo l'attivazione del Codice civile, l'ordine stabilito nei contratti enfiteutici, o se dovesse prevalere l'ordine comune di successione stabilito dal Codice stesso. Noti che la suprema Corte di cassazione aveva adottato una giurisprudenza che voleva rispettato l'ordine di successione stabilito nei contratti d'enfiteusi; e ciò nulladimeno furono concordi i due rami del Parlamento di sciogliere le legislative l'insorto dubbio col far prevalere il principio dell'uguaglianza delle successioni giusta la legge comune; senza riguardo all'origine, se ecclesiastica o laicale, del contratto di enfiteusi, e senza riguardo all'ordine qual si fosse di successione stabilito nel contratto stesso.

Che se non venne considerato offeso nessun diritto nè alcun riguardo d'equità pei chiamati alle enfiteusi agnatizie, attuando anche per esse l'ordine comune di successione adonta del patto contrattuale dell'investitura d'indole affatto privata, non vi sarà al certo chi creda offeso alcun diritto nè alcun riguardo d'equità pei chiamati nella successione dei beni feudali, che più d'avvicino tiene all'ordine politico; verità tanto più sicura per quanto riguarda i feudi di Lombardia, perchè la materia feudale è ivi regolata da leggi che non ammettono alcun ordine di successione derivato dalle inve-

stituire, se non in quanto sia conforme a quello stabilito dalle leggi stesse o dalle medesime espressamente sanzionato, come fu già avvertito nell'antecedente relazione della vostra Commissione.

(17-C)

Fu osservato che l'importanza dei feudi non soffre il paragone con quella ben minore delle enfiteusi agnatizie, e che, togliendo i beni di un feudo ad una famiglia, le si toglie un patrimonio, mentre che, consistendo le enfiteusi ordinariamente in terreni di assai piccola rilevanza, la loro liberazione negli attuali possessori non potè nè isconvolgere, nè perturbare l'ordine e la condizione della famiglia. Ma rispondiamo in primo luogo che sono gli stessi oppositori al principio di conciliazione prevalso in questa Camera che segnarono essere anzi causa di rancori e di odii domestici la disegualianza di trattamento nelle successioni fra membri della stessa famiglia. Rispondiamo in secondo luogo che, se vuolsi riferire la temuta perturbazione nell'ordine e nella condizione della famiglia alle così qualificate aspettative deluse dei chiamati, tanto vale il grosso patrimonio pel ricco, quanto poche glebe di terra pel povero, nè la numerosa classe dei piccoli possidenti e coltivatori della terra merita minori riguardi degli agiati. E rispondiamo in terzo luogo che, se più o meno plausibili aspettative fondate sulla continuazione della legge feudale hanno creato degli interessi speciali nella famiglia, dobbiamo fondatamente confidare che l'amore e l'equo animo dei genitori, fatti liberi dispositori dell'ente feudale, abbiano sulla porzione disponibile a provvedere a quelle esigenze.

Che se dopo maturo esame e con piena persuasione la maggioranza della vostra Commissione vi propone, o signori, di non insistere sull'articolo che avevate sancito nella tornata dell'11 maggio, attribuendo ai primi chiamati in linea discendentale la terza parte della proprietà dei beni feudali, con ancor più profonda persuasione vi propone di lasciare intiero il principio della consolidazione della piena proprietà dei beni stessi negli attuali investiti, non avuto riguardo ai chiamati delle linee collaterali.

Non si permetterà la vostra Commissione di entrare in nuove disquisizioni dottrinali, chè già amplissime sono state le discussioni seguite avanti i due rami del Parlamento. Si limiterà la maggioranza della Commissione a richiamare che il progetto di legge quale ci viene ritornato dal Senato, attribuendo una parte dei beni feudali ai primi chiamati nati o concepiti all'epoca della pubblicazione della legge, crea un chiamato che non è quello della legge feudale, giacchè per essa non avrebbe posseduto il feudo il chiamato se non in quanto avesse sopravvissuto all'attuale investito, e se non in quanto, trattandosi di un chiamato di linea collaterale, non fosse sopravvenuto prima di tale evento un figlio dell'attuale investito od un chiamato di linea più vicina. Or la maggioranza della vostra Commissione non ha potuto assolutamente farsi persuasa che, mentre nessun altro titolo viene e può

(17-C)

4

essere posto avanti per attribuire una quota del feudo ai chiamati, che una loro aspettativa fondata sulla legge feudale, non venga tenuto conto affatto nel *progetto* di nessuna di codeste condizioni a cui tale aspettativa è subordinata in forza appunto della legge feudale, vogliam dire, nè dell'età rispettiva degli attuali investiti e dei chiamati, nè della eventualità della sopravvenienza di figli agli attuali investiti. Alla maggioranza della vostra Commissione pare sempre non solo sconveniente, ma ingiusto che colla legge proposta sorta dalla famiglia, sia pure una sola parte del bene feudale, per esserne gratificato un collaterale, mentre l'attuale investito più o meno giovane abbia l'aspettativa di aver figli. Il senso morale se ne sdegna sì che la coscienza pubblica si è commossa nell'Emilia allorquando, appunto in applicazione di legge simile a quella che ci sarebbe proposta, sono seguiti casi di devoluzione di una parte di beni feudali a lontani collaterali che mai nodrirono aspettative su di essi a danno di figli nati da attuali giovani possessori del feudo poco dopo la pubblicazione della legge; or noi vorremmo che simile scandalo, postochè ne siamo in tempo, fosse evitato alla Lombardia.

L'altro punto di divergenza fra le deliberazioni del Senato e quelle della Camera versa sull'alinea dell'articolo 6 stato soppresso dal Senato, pel quale veniva dichiarato che, contro l'azione vindicatoria, potranno i terzi possessori opporre la eccezione di prescrizione; giusta le norme della legge civile. Or su di questo punto la maggioranza della vostra Commissione, dopo nuovo e maturo esame, è venuta nell'avviso di proporre alla Camera di mantenere il detto alinea dell'articolo 6, sembrandole qui fuor di luogo lo scrupolo che possa per avventura essere invasa la competenza del potere giudiziario, perocchè giova di avvertire ciò che forse è sfuggito a chi sostenne nel Senato la opposta sentenza, che, cioè, pei feudi di quelle provincie lombarde che facevano parte della repubblica veneta, abbiamo la legge positiva della repubblica stessa del 13 dicembre 1886, contenuta nel Codice feudale veneto, che, mentre vieta qualunque alienazione di beni feudali a persone non contemplate nell'investitura senza consenso della signoria veneta, dichiara « doversi tenere nulle » tali alienazioni nonostante qualunque concorso di tempo, « benchè lunghissimo ed atto in altri casi ad operare la prescrizione. » Che se è vero che la giurisprudenza venne temperando un tal rigore, ammettendo in vari casi l'eccezione di prescrizione ordinaria, ammessa dalla legge civile, non possiamo disconoscere che tuttora esista della incertezza nella giurisprudenza; e siccome il principio che sta nella legge della imprescrittibilità della proprietà sopra beni feudali tiene all'indole della istituzione politica feudale, così non esitiamo a pronunciarci per la convenienza che ogni incertezza sia tolta colla proposta disposizione, che in fatto di prescrizione rende operativa anche pei beni feudali la legge comune civile che in questa parte veniamo a sostituire alla

feudale, disposizione senza la quale non renderemmo in fatto liberi e disponibili quei beni feudali sui quali indeterminatamente pendesse la minaccia della rivendicazione; nè crediamo che il potere legislativo sia meno competente a sanzionare codesta disposizione di quello che lo sia ad abolire gli stessi vincoli feudali che, specialmente per quanto riguarda l'ordine della successione, avrebbero pur dovuto ritenersi già sciolti fino dall'epoca in cui in Lombardia ebbe vigore il Codice di Napoleone, per la ragione identica per la quale la Camera ed il Senato ritennero colla succitata legge dichiarativa del 24 gennaio 1856, che dopo l'attivazione del Codice Albertino dovevasi, nella trasmissione delle enfiteusi quantunque agnatzie, seguire l'ordine comune delle successioni senza riguardo alcuno a quello stabilito nell'investitura.

Che se in Lombardia, quando non fosse stato il sopruso di un fisco soverchiamente esigente e della dominazione straniera, avrebbero dovuto già da lungo tempo essere ritenuti liberi i beni feudali per mero effetto delle leggi civili che vi furono pubblicate, è tanto maggiore l'urgenza di far cessare, colla legge che vi è proposta, sì, troppo prolungata ingiustizia.

E qui dobbiamo avvertire che la minoranza della vostra Commissione, benchè in tutto non consentisse colle disposizioni del *progetto* del Senato, e benchè avesse desiderato di mantenere l'alinea dell'articolo 6, che il Senato sopprime, relativo alla prescrizione, pure, appunto per ottenere tosto il beneficio della legge svincolatrice dei beni feudali, avrebbe voluto che fosse accettato tal quale il *progetto* del Senato.

Ma la maggioranza della vostra Commissione, mentre non è riuscita a poter scuotere le proprie profonde convinzioni sulla giustizia e sulla convenienza del principio di veder libera la piena proprietà dei beni feudali negli attuali investimenti, e mentre per altra parte nutre fiducia che, reso più omogeneo il progetto di legge, abbia il medesimo più facilmente ad essere accolto dal Senato, ha poi la ferma persuasione che la qualsiasi dilazione che seguisse all'adozione del proprio principio sarebbe largamente compensata dalla istantaneità dello svincolo e della disponibilità effettiva che ne seguirebbe all'atto della pubblicazione della legge, mentre che, attribuendo una quota de' beni ai chiamati, sorgendo in confronto di questi, in mezzo a tanta incertezza di prove sulla vera consistenza dei beni feudali e sulla natura originaria dei feudi, la necessità della depurazione tanto del vincolo feudale, quanto della vocazione di coloro che pretendano la divisione dei beni feudali, e presentando sempre difficoltà e lungaggini la divisione stessa e la liquidazione dei miglioramenti eseguiti dagli attuali possessori, ne avverrà che, durante queste pratiche e queste liti, rimarranno egualmente non disponibili i beni feudali come se peranco non fosse stato ottenuto il beneficio dello svincolo.

La incertezza della consistenza dei beni feudali esiste so-

(17-C)

prattutto nelle provincie lombarde di provenienza ex-veneta e, per ragione identica, nelle altre provincie venete rimaste all'Austria. Se vogliamo una legge che possa essere estesa anche a quelle provincie appena saranno incorporate al regno d'Italia, di cui sono parte essenziale, se vogliamo una legge che torni benefica anche a codeste provincie e le redima efficacemente ed immediatamente dal barbaro anacronismo delle pastoie feudali appena sarà possibile di pubblicarvi la nostra legge; sanzioniamola nella forma primitiva in cui vi fu proposta dalla vostra Commissione colle modificazioni state accolte concordemente da questa Camera e dal Senato, ed è codesto progetto di legge che la Commissione stessa ha l'onore di sottoporre, o signori, al vostro giudizio e di raccomandare alla vostra approvazione.

RESTELLI, *relatore.*

363

PROGETTO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO
nella seduta del 13 giugno 1861

Art. 1.

Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle provincie lombarde sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di principi.

Art. 2.

La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita.

Art. 3.

La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati, contemplati nell'articolo precedente.

Art. 4.

Le finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità o reversibilità in virtù delle leggi o degli usi feudali.

Art. 5.

Le annue prestazioni in danaro od in generi che, giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori di beni feudali, potranno essere dai debitori affrancate pagando cento lire di capitale ogni cinque di annua prestazione.

Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo.

Art. 6.

Colla presente legge non si intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà, o d'altra natura, acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della medesima.

Parimenti non si intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi.

7

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura.

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 5.~~

Colla presente legge non si intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della medesima.

Contro l'azione vindicatoria potranno i terzi possessori opporre l'eccezione di prescrizione giusta le norme della legge civile.

Parimenti non si intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi.

Approvato nella Camera del 20. Novembre 1861.
30.

Pillati

Relazione
sul progetto di legge
per l'abolizione dei
vincoli feudali in
Lombardia

1 35
Signori Deputati

Ho l'onore di presentarvi
un progetto di legge, teste approva-
to dal Senato, inteso a far scompa-
rire le ultime reliquie dei vin-
coli feudali nelle Province
Lombarde.

Non mi farò, o Signori, a
tesservi la storia della feudalità
in Lombardia enumerando
i vari statuti le molteplici
costituzioni ed indicando che
nei tempi andati vi furono
pubblicati su questa materia
né mi soffermerò ad esporvi
per minuto i motivi delle
singole disposizioni del pre-
sente progetto. A questo compito
già io soddisfecci nella relazione
presentata all'altro ramo del
Parlamento, ed alla medesima
consentiride che per tal parte
io mi riferisca affine di evita-
re oziose ripetizioni.

Querrò invece brevemente
le principali questioni a cui
il presentato schema diede
luogo e le poche aggiunte fattivi
dal Senato.

I principali punti di quistio-
ne che offre la proposta legge pos-
sono ridursi ai tre seguenti.

1° I vincoli feudali debbono
considerarsi tuttora sussistenti
in Lombardia attatchè sia

veramente necessaria la presentata legge abolitiva?

2°. I beni vincolati a fondo debbono dichiararsi liberi nell'atto di investito, o una parte vuole essere riservata al primo o primi chiamati ed in caso affermativo in qual misura?

3°. Allo stato dovrà darsi qualche compenso per diritto di reversibilità di cui viene ad essere privato?

La prima questione fu oggetto di dotte disputezioni nell'arringa della scienza —; ma a fronte dei provvedimenti emanati in Lombardia dai Governi di Francia e d'Austria, a fronte dei ripetuti giudizi dei Magistrati Lombardi ogni dubbio a questo riguardo è ormai deleguato.

La feudalità come istituzione politica fu in Lombardia abolita fin dallo scorcio del passato secolo in forza degli Editti di Maria Teresa e di Giuseppe II (1); vi tennero dietro parecchie leggi pubblicate nell'epoca repubblicana colle quali si abolirono ^{le giurisdizioni} ogni autorità feudale, la caccia riservata, i privilegi di esenzione, le prerogative d'orteria, di forno ed altre prerogative feudali che sentivano la soggezione personale e che come tali troppo cozzavano coi diritti naturali dell'uomo (2); ma un'abolizione

(1) ²⁴ Editto 26. Marzo 1714. e 24. ottobre 1745. —

(2) Leggi 22. fratile Anno IV. e 6. pratich anno VI. —

espressa dei vincoli feudali affluenti la proprietà inducendosi di conseguenza la devoluzione dei beni giusta un ordine prestabilito di successione, la inalienabilità loro e la reversibilità allo Stato in caso di mancanza della linea chiamata, non fu mai promulgata.

In questo stato della legislazione due opposte tendenze si manifestarono.

Da un canto l'opinione pubblica e la scienza ravvisando nei vincoli feudali i resti di una istituzione politica che già era cessata e che non aveva più motivo di sussistere nella ragion dei tempi, procedendo per via d'interpretazione estensiva, tentavano di persuadere essere i medesimi già stati dalle leggi succennate in modo intero ed assoluto aboliti. Anzi quest'opinione dalla sfera delle teorie passò in quella dei fatti poichè alcuni investiti dei feudi, nella credenza più non fossero i beni soggetti a tale vincolo li ebbero ad alienare per cui essi ora trovansi nelle mani di terzi possessori.

D'altro canto il Governo francese ed austriaco che ressero le Province Lombarde prima dell'avventurata loro unione all'attuale Regno Italiano, non sapendosi acconciare a perdere il diritto di reversibilità che loro spettava sui beni feudali, esplicitamente

Dichiararono sussistere tuttora
il vincolo a favore dei chiamati
e dello Stato. Così il Governo di Francia
con Decreto Imperiale 15. Aprile 1806.
volendo far cessare anche nelle
Province Venete di nuovo acquisto
situate oltre l'Adige le giurisdizio-
ni e le regalie feudali fece un
espressa riserva per la conserva-
zione delle obbligazioni inerenti
ai beni feudali tanto a favore
dei successibili che dello Stato e
con altro Decreto Imperiale 12. Gen-
naio 1807. ordinando la notificazione
dei feudi dichiarò apertamente
la sussistenza dei medesimi tut-
toci scompagnati da giurisdizione
e da privilegio. Il Governo Austriaco
copoi non si peritò a ciò procla-
mare in modo ancora più esplici-
to ordinando colla Patente Imperi-
ale del 3. Maggio 1817. la notifi-
cazione di tutti i beni e redditi
feudali aggiungendo l'obbligo
ai possessori di riportare l'investi-
tura e di prestare il dovuto omag-
gio sotto pena della confisca del
feudo.

In questo mezzo tempo la giurisprudenza
e i giudici dovendo emanare
i loro pronunciati secondo il
diritto costituito e mancando
incontrastabilmente una legge
abolitiva dei vincoli feudali
afficienti la proprietà ebbero
le molte volte a sentenziare
essere questi tuttora sussistenti
epperò in seguito a molti giudicati
dei tribunali Lombardi che ora

Cecchi

Il B. alman
di p. 1. 1. 1.

In ordine alla seconda questione
se cioè i beni vincolati debbano
assequare interamente all'attuale
investito o se una parte debba
riservare al primo o primo chiamato.
conviene notare che per la solu-
zione di tale punto non hanno fi-
a prendere per criterio i principii
del rigore e diritto, poichè ne
l'attuale investito ha sopra un
assoluto dominio, nè il chiamato
vi ha un vero diritto; il perchè
senza abbandonare i principii
giuridici più universalmente
riconosciuti sulla materia, vo-
glionsi ad un tempo prendere a
guida quelle norme di sociale pru-
denza a cui il legislatore debbe ma-
 sempre informare i suoi atti,
per modo che, recando nella re-
lazioni sociali e domestiche la
minor perturbazione possibile,
la legge raggiunga il duplice
scopo di essere ad un tempo non
meno giusta quanto provvida ed
accetta.

Il beni feudali si trasmettono giusta
un ordine prestabilito di successione
conforme alla natura e qualità del feudo stesso e per ciò sono inalienabili.

Quelli che per primo chiamato
al feudo dopo l'attuale possessore
a fronte del prestabilito ordine
di successione, a fronte dell'ina-
lienabilità dei beni, era fondato
nella fiducia che i beni vincolati
sarebbero poi a lui pervenuti, e
facendo asseguo sul godimento di
essi potè indurci a contrarre
matrimonio e a dar così vita
ad una famiglia o ad assumere
altri impegni dai quali ragioni
di prudenza lo avrebbero dissuaso.

Sopravviene una legge che
trunca il processo giuridico della

5. Giusta il diritto feudale non potevasi
addiungere allo svinecolo per
volontario accordo se non concor-
reva il consenso dei chiamati
ed il Governo francese e
l'Austriaco non autorizzarono
di svinecolare i beni feudali
salvo concorre il ~~loro~~
consenso, ^{dei chiamati} od almeno dichia-
rate salve le loro ragioni
Il diritto importante e gli
esempi anteriori consigliano
ad aver riguardo ai successibili.

vocazione feudale; potrà il
legislatore non tener conto di
quest'aspettazione e del danno
che indi creca al successore
chiamato?

5. Se il possessore attuale del
fondo avesse diritto all' assoluta
proprietà dei beni non potreb-
bersi far ragione della speranza
del primo chiamato per quanto
forse questa fondato, ma dac-
ché nessuno di essi può pre-
tendere al primo dominio dei
beni vincolati sembra che
sia logica e giusta quella leg-
ge che ammette ambedue a
partecipare alla loro divisi-
one.

Si attribui nel progetto una parte dei suddetti beni a coloro che sieno primi chiamati all'epoca della pubblicazione della legge e non a coloro che ^{altrove} ~~esistono~~ sono tale qualità al tempo della morte dell'investito, perchè ad oddando questo secondo partito avrebbesi dovuto sino a tal tempo tener sospesa ed incerta la proprietà di una parte dei beni, i quali sarebbero così continuati a rimanere vincolati ed inalienabili contro il concetto e lo scopo della proposta legge e in opposizione ai principii dell'economia sociale.

I albonde i primi chiamati
nati, o comprati ^{ad} ~~investiti~~ nel tempo della
pubblicazione della legge ^{saranno} ~~stati~~
~~essi~~ pur essi i soli successibili
al feudo all'epoca della morte
dell'investito ed in tal caso fra
l'uno e l'altro sistema non
viene ad esservi per riguardo

Over

~~4~~ ~~at~~ ~~no~~ ~~div~~

M. B. Alvord



progetto nel caso, cioè in cui
al giorno della pubblicazione
della legge non siavi al feudo
verun successibile né nato
né concepito.

In tesi generale si credette
che lo Stato dovesse abbandonar
il diritto di reversibilità senza
compenso alcuno per le se-
guenti principali considera-
zioni.

Ai secondi ai terzi ed agli ul-
teriori chiamati non si attribui-
sce compenso alcuno? Come si
concederebbe allo Stato il quale
deve considerarsi l'ultimo nell'
ordine dei successibili o per
parlar più esattamente non
ha diritto ai beni feudali che
in mancanza d'affetto di chiamati?

In tutte le altre Province
Italiane in Piemonte (1) in
Lombardia (2) nell'Emilia (3) -
nell'Umbria (4) nelle Marche (5)
a Napoli ed in Sicilia (6) i feudi
furono sorniolati senza che lo
Stato avesse corrispettivo di sorta.
Come adunque potremmo per
parte di un Governo riparatore
riservare questo gravoso pri-
vilegio alla sola Lombardia?

Si aggiunge che le R^{es}inanze
dovrebbero intentare molte ed
intricate liti affine di conseguire
la tangente che ad esse fosse
assegnata per l'azione delle
minute suddivisioni a cui
andarono soggetti molti beni
feudali e della difficoltà che
esse incontrerebbero per accertar
la qualità feudale dei beni
o l'identità loro?

- (1) A. Ditt. 7. Marz. 1797.
- (2) Legge 15. g^{ra} 1814. colla quale si
mantennero le leggi francesi circa l'abolizione
dei feudi e così anche la rinuncia dello Stato
alla reversibilità. -
- (3) Decreto 7. e 11. Novembre 1839
- (4) Decreto 21. g^{ra} 1860
- (5) Decreto 18. g^{ra} 1860.
- (6) Decreto 2. Agosto 1806 e Real Diploma
27 Marz. 1813.

Si attonde ciò che il
pubblico erario può perdere
per l'abbandonata reversione
gli è compensato nel volgere
degli anni dai diritti di regis-
trazione o da altri diritti
fiscali che ^{ind. per la maggior fu-}
~~essendo~~ ^{di M} ~~quanta~~ ^{la} mutazioni di pro-
pria vena a percepire.

Trovo nell'ipotesi speciale
che al tempo della pubblicazio-
ne della proposta legge non
sìavi alcun successibile al
fondo nullo, né concepito,
lo Stato si trova nell'identica
condizione di un primo chia-
mato, è importante conforma-
re a ragione e giustizia che la
legge gli conceda uguale diritto.
Anche largheggiando vuol si-
curare una prudente misura
maifine allorché trattasi del
denaro pubblico.

Alcune interlinee

Le modificazioni introdotte
dal Senato nel progetto del Mi-
nistero alcune sono di sola
forma e dirette a meglio chia-
rire il concetto della legge e di
esse non accade tener discorso.

L'aggiunta che ha non tiene
importanza, sostituendo una
nuova disposizione, è quella
che viene fatta all'art. 4. e che
è del seguente tenore:

" Per le finanze più non po-
tranno dopo la pubblicazione

„ Di questa legge promuovere i ponti
 „ i possessori dei beni feudali
 „ alcun istanza di caducità in
 „ virtù delle leggi e degli usi
 „ feudali “

Le antiche leggi feudali
 comminavano la pena della ca-
 ducità per l'ommissione di
 chiedere a tempo l'investitura,
 per la distrazione dei beni feu-
 dali irreguissito Domino; per
 la trascuranza del pagamento
 di prestazioni dovute, e per
 altre tali mancanze. La
 notificazione del 15. luglio 1818.
 del Governo Austriaco ordinando
 la deminuzione dei beni feudali
 stabiliva la caducità contro i
 renitenti dopo trascorso il ter-
 mine prefissito.

Queste pene erano dirette a
 tutelare la rigorosa osservanza
 delle leggi feudali; essendone
 ora cessato l'oggetto, il promuo-
 vere l'applicazione di esse non
 avrebbe altro scopo che quello di
 arricchire il pubblico erario
 spogliando i possessori dei beni
 feudali. Il Governo nostro
^{non ha mai non} ~~non~~ ^{sarebbe} ~~è~~ ^{appigliato}
 a questo odioso mezzo ^{ad ogni}
~~modo l'aggiunta proposta~~
 a rassicuare i suddetti posses-
 sori ^{usa di buon grado,} ~~fu~~ ^{stat} ~~terminato~~ ^{accettato}
 ed ebbe l'approvazione del Senato.

Signori,

La proposta legge intesa

è appunto perciò non credevi necessario
 di infuirci apposita disposizione proibitiva,
 ma l'ufficio centrale avendo ravvisata
 opportuna la proposta aggiunta
 affine di

La commissione in ogni
sua parte al suo
principio, e giunta
ad un rimpicci,

qual s'è forse dalle Province
Lombarde i resti di una
istituzione che più non
consuonava coi progressi
della civiltà e coi bisogni
dell'età moderna ed essendo
contemperata a quei prin-
cipii di ragione ~~di diritto~~ e
di equità che rendono la
legge ~~legge~~ ~~legittima~~ io mi
affido otterrà favorevole il
Vostro suffragio come già
ottenne quello dell'altra parte
del Parlamento.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 13. Giugno

1864.

OGGETTO

Abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

Art. 1°

Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle provincie lombarde sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di Principi.

Art. 2°

La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita.

Art. 3°

La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati, contemplati nell'articolo precedente.

Art. 4.

Le Finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori di beni feudali alcuna istanza di caducità, o reversibilità in virtù delle leggi o degli usi feudali.

Art. 5.

Le annue prestazioni in denaro od in generi che, giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori di beni feudali, potranno essere dai debitori affrancate pagando cento lire di capitale ogni cinque di annua prestazione.

Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo.

Art. 6.

Colla presente legge non si intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della medesima.

Parimenti non si intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi.

Addì 14. Giugno 1861.

Il V. Presidente
S. M. P.

PROGETTO DI LEGGE

approvato dalla Camera

Art. 1. Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle provincie Lombarde sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di Principi.

Art. 2. La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura.

Nel caso però in cui esista, nato o concepito al tempo della promulgazione di questa legge, un discendente in linea diretta dell'attuale investito, il quale sia anche primo chiamato, sarà ad esso attribuita di pien diritto la nuda proprietà della terza parte dei beni con questa legge svincolati.

Art. 3. La divisione dei beni potrà esser promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati, contemplati nell'articolo precedente.

Art. 4. Le Finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali.

Art. 5. Le annue prestazioni in denaro od in generi che, giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori di beni feudali, potranno essere dai debitori affrancate pagando cento lire di capitale ogni cinque di annua prestazione.

Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo.

Art. 6. Colla presente legge non si intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altro genere acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della medesima.

Contro l'azione vindicatoria potranno i terzi possessori opporre l'eccezione di prescrizione, giusta le norme della legge civile.

Parimenti non si intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi.

Il Vice-Presidente

CARLO PORRIO.

Signori

Nessuno degli Uffizj della Camera ha posto in dubbio la sussistenza dei vincoli feudali in Lombardia; come
nessuno degli Uffizj ha posto in dubbio la giustizia e la convenienza della loro abolizione.

Quantunque eletti ingegni ⁽¹⁾ con molta dottrina e generosi intendimenti abbiano sostenuto che le leggi repubblicane del 6. termidoro anno V. e del 2. Pratile anno VI. hanno abolito quanto a quell'epoca ancor restava di vincoli feudali in Lombardia - e quantunque in verità tale sembrasse il cometto e la portata di codeste leggi, pure ripetuti atti governativi di nuovi legislatori in avanti. Dacchè il 1.º regno d'Italia e la restaurata monarchia francese nostrana hanno dato pur troppo una contraria autentica interpretazione alle leggi stesse, così che a questa interpretazione uniforme si anche la giurisprudenza, pure adottando bene spesso i larghi principj della legge comune o temperare le troppo rigorose disposizioni della legge feudale.

Di questo modo alla Lombardia dove ancor prima che negli altri Stati d'Italia e d'Europa cogli editti del 26. Marzo 1778. e 28. Febbre 1785. erano state avocate allo Stato le regalie signorili e sopprelle le giurisdizioni feudali, alla Lombardia, diciamo, era ridotto quasi ad espiatione di un tal beneficio che quantunque suggerito da ingiustiziosi di Stato italiani per ^{essa} rispettar

(1) Nomagrosi. Condotta delle acque - Baroni. Della sciolgimento dei feudi nel territorio della Re. Abbia Cisalpina.

da Dominatori stranieri, di sopportare ancora
molto lungamente per dispotico imperio degli
Stati Dominatori stranieri i danni derivanti
dai vincoli imposti ai beni di origine feudale,
vincoli da più di un mezzo secolo scomparsi in
quasi tutte le altre parti d'Italia e d'Europa.
Da questo deplorabile anacronismo trape la vostra Commis-
sione argomento per rinfrancarsi nella opinione
di fare opera riparatrice la più pronta possi-
bile proponendo l'immediato scioglimento dei beni
feudali negli attuali investiti o negli avventi
dato da loro senza partecipar loro alcuna di
coloro che ne sarebbero i successori chiamati
in forza della legge o dell'investitura feudale.

Ma prima di entrare a dire delle modificazioni che la vostra
Commissione ha creduto di proporre al progetto
di legge quale fu accettato dal Senato e prodotto
dal S. Ministero Guardasigilli: all'approvazio-
ne della Camera; e debito del S. Senato e del
S. Consiglio, o Signori, le opinioni state emesse
in seno degli Uffici e come si formò quella che
fu adottata dalla maggioranza della vostra
Commissione.

Unanimità gli Uffici ritennero che i vincoli feudali cioè la re-
versibilità a favore dello Stato, l'inalienabilità
dei beni feudali e l'ordine privilegiato di suc-
cessione voluto dalla istituzione feudale non solo
non avevano più ragione di essere, ma violavano
anche i principj più incostituibili di equi-
tà pubblica e di eguaglianza civile; sui quali
è informata la Società moderna.

Se però gli Uffici furono unanimi a riconoscere questo vero
e quindi ad approvare la disposizione dell'ar-
ticolo primo, che proclamava la immediata ab-
lazione dei vincoli feudali; che ancor sussistono
in Lombardia, si sono divisi quando si trattò di
vedere se la proprietà dei beni feudali dovesse

rendersi libera e consolidarsi esclusivamente
a favore degli attuali impositi ed averli dato
in ipi - oppure dove per una parte ridursi
ai chinmati? #

#

Questo Ufficio

Un Ufficio alla unanimità ed
un altro Ufficio con forte maggioranza
escludere qualunque partecipazione
dei signorati. e ~~questo Ufficio~~ questo
adesso ~~non è più~~ ~~già~~ ~~il~~ ~~giudizio~~
il Papato di dove una volta
si propone di ben fucile al primo
drammatico nato o concepito al tempo
della pubblicazione della legge -
un Ufficio addetto di doglienza -
una metà; e gli altri due uffici
l'uno un touro e l'altro una
metà ma al chiamato che
forniscono all'opera della morte
dell'altro che inaffetto.

Adonta de lui jacio, sin le propo-
siti di lui si e formata nel
seno della nostra Comunità con
la maggioranza di cinque
voti, e sotto la sua firma
per designare il presidente
incaricato ad eseguire e supplire
l'atto della confidazione della
prima proprietà dei beni feudali
negli attuali neopoli, maggioranza
che si e così composta perche tre
Uffizi, in casi

ultimato adottarono il principio dell'art. 2.° del
Progetto che riserverebbe la proprietà della terza
parte dell'ente fondale al primo chiamato
nato o concepito al tempo della pubblicazione
della legge. Un Ufficio fece la proposta che que-
sta terza parte di proprietà fosse riservata invece
al chiamante che fosse stato vivente all'epoca della
morte dell'attuale investito. Tre Uffici portaro-
no alla metà la quota riservata ai chiamati
ma attribuendola pure a chi fosse vivente a
quell'epoca; e finalmente Due Uffici dei quali
uno all'unanimità proposero che la prima
e libera proprietà dei beni fiscali si avesse
ad indivisamente consolidare negli attuali
investiti.

-negozia di opimmioni, mal consentendo gli uni
 che non avrebbero voluto assegnare una quota
 ai chiamati di darla ai nati o conseguiti al-
 l'epoca della pubblicazione della legge minora-
 -trice, che non sono o non potrebbero essere i
 chiamati della legge e dell'investitura pen-
 -dale - e mal consentendo gli altri di darla
 ai chiamati sopravvivi in li all'epoca della
 morte degli attuali investiti per non par-
 -ticolare in parte l'eccezione e la scopp della legge
 mantenendo incerta la proprietà e quindi la
 disponibilità della quota riservata ai chiama-
 -ti, si formò in seno all'Ufficio centrale la
 maggioranza di cinque contro quattro dei
 -voti commissarij per respingere il prin-
 -cipio del progetto di legge e per sostituire
 l'altro della consuetudine della prima pro-
 -prietà dei beni feudali negli attuali investiti,

~~Le off. di questo Stato per giudicare
la maggioranza vera senza
quello che è~~

I Ed al loro parere si atten-
nero con tutta maggior Non fu senza maturo e lunga discussione che la maggio-
ranza quando dal voto
divergente dei diversi uffici
si era loro manifestato che
dipartendosi da quel principio
non si presentava alcun criterio
sicuro per sapere se ~~quella~~
~~quella~~ o quali chiamati
~~non~~ né quale quota si dovesse loro
attribuire per i loro feudi.

maggioranza che si è formata tanto più
facilmente in quanto che ~~la~~ uffici in cui
era pure prevalso il principio di assegnare
una quota ai chiamati nominarono com-
missarij che in senso ai loro uffici avevano
propugnato il principio contrario e che
pur recando fedelmente in seno alla Com-
missione l'opinione prevalsa nel loro
ufficio conservavano la piena libertà del
conservando loro voto individuale. I
maggior venne nella determinazione di pro-
porvi le modificazioni che trovate nel pro-
getto che la vostra Commissione ha l'onore
di sottoporre alle vostre Deliberazioni. E'
debito di essa di darvi ragione, o Signori, di
tali modificazioni; ed ancor prima di
entrare in alcuna dimostrazione vi dirò
che si è anche preoccupata delle conseguenze
che sarebbero derivate nel caso in cui la Camera
avesse ad adottare costate modificazioni. De-
verrebbe necessariamente il progetto di legge
epore di nuovo sottoposto alle Deliberazioni
del Senato e ove le proposte della Camera
non fossero da esso adottate, questo progetto
dovrebbe necessariamente epore rimanendo
ad un'altra sessione legislativa, mentre per
tutti sentiamo il bisogno che quanto più
lungamente hanno durato in Lombardia
i vincoli feudali tanto più presto abbiano
ad epore aboliti. Ma per l'ora parte la
maggioranza della Commissione fu ancor
più preoccupata dei gravi inconvenienti
che nella di lei opinione deriverebbero dalla
applicazione della legge quale fu votata dal
Senato - e per altro parte crede di non po-
drire invano la speranza che quando i detti

I ~~risultati~~ ^{risultati} scorgo più le persposizioni
anche nell' alto ricinto del Sola:
ment' dove già oporvoli scaturiti
amframente ~~discutono~~ ^{discutono} il
principio ^{principio} della ^{co}mpa ^{ca}mpione.

IIa vero dire una assoluta

#

E infatti mentre il ^{Ministro di Grazia} ~~Ministro di Grazia~~
 e ~~presentato~~ ^{presentato} ~~nei~~ ^{nel} ~~for~~ ^{for} ~~del~~ ^{del} ~~Rego~~ ^{Rego} ~~giori~~ ^{giori}
 presentati al Senato ed alla Camera
 su questo progetto di legge è ancor
 più ~~in~~ ⁱⁿ ~~effettivamente~~ ^{effettivamente} nella discussione
 seguita al Senato non annunzia
~~nessun fatto~~ ^{nessun fatto} nei chiamati alcuni
 veri ~~interi~~ ^{interi}, ~~non~~ ^{non} ~~che~~ ^{che} ~~si~~ ^{si} ~~chiamano~~ ^{chiamano} Ma:
 grinto che ne riferì al Senato
 a nome dell'Ufficio Centrale e
 che più d'ogni altro propugnò
 la perenne grandia dei chiamati
~~quasi~~ ^{quasi} ~~facendo~~ ^{facendo} ~~appello~~ ^{appello} ~~a~~ ^a ~~giuristi~~ ^{giuristi}
 p^{ri} di equità e di ~~giudicare~~ ^{giudicare} ~~che~~ ^{che}
~~andava~~ ^{andava} ~~dover~~ ^{dover} ~~la~~ ^{la} ~~legge~~ ^{legge} ~~riservare~~ ^{riservare}
^{di essi} ~~una~~ ^{una} ~~giocata~~ ^{giocata} ~~dei~~ ^{dei} ~~buoi~~ ^{buoi} ~~feudali~~ ^{feudali} - .

La minoranza della vostra Commissione
si è spinta più avanti. I ha
creduto che al disamato ~~disfatti~~
non compete una mera
aspettativa ma piuttosto un
diritto, eventuale bensì, per le
soggetti nella sua organizzazione
a date condizioni ma per sempre
un diritto che reclama ~~la~~ dalla
legge un adeguato risarcimento.
La maggioranza della Commissione

inconveniente derivanti dallo Stato Speciale
giuridico e di fatto in cui si trovano i beni pu-
blici in Lombardia siano posti in evidenza
e riconosciuti da questa Camera varranno
per avvenitura a ~~giustare qualche predizione~~
~~negli Anarchici finiti i membri che reggono nel~~
~~Caldero riviste del Qualificato a cui quali var-~~
~~reassano per sempre trovano i primari motivi di~~
~~condo.~~ (tale speranza ci è dato di esprimere con
tanta maggior fiducia in quanto che non vi
ha **I** divergenza di principj fra le due opinioni
opposte ma ~~piuttosto una~~ ~~piuttosto una~~ ~~piuttosto una~~
intorno a maggiori o minori riguardi dovuti
a date rispettive ed a dati pericoli di
troppe liti.

#

to che non v'ha divergenza quanto ai principj
perchè ne il P. Ministero di Grazia e Giustizia
nei fatti suoi rapporti presentati e al Senato
e alla Camera in di questo progetto di legge -
ne l'Esimio Magistrato che ne riferì al Senato
a nome dell'Ufficio Centrale - ne alcun Sena-
tore, ~~non~~ ^{adesso} sostiene che i chiamati abbiano
un ~~diritto~~ ^{diritto} alla Repubblica ne in tutto ne
in parte dei beni che per legge fopora resi liberi
non vincoli feudali - e che negandosi una
tale partecipazione si lesse alcun loro
diritto questo. Così ottenne un nuovo
solenne battesimo una verità stata già pro-
-pugnata ed ammessa da sommi giuristi
- sulla costituzione e frastuoni.

~~proprietà non si considera a chi spetta in oggi~~
la proprietà di beni soggetti a vincoli fondati
~~transiamente che il dominio diretto spetta alla So-~~
-vranaità indipendente nel di lei diritto di ri-
-sponsabilità - ed il dominio utile ~~spetta~~ all'ince-
-dito. Se la Sovranità rinuncia al di lei diritto
Dominio, come non è dubbio che per altre

invece non si dovrebbe nei decreti
~~alcun~~ diritto e ve ne sia formata
mente le ragioni.

Ha domandato a se stessa a chi in oggi
spetti la proprietà dei beni feudali?
E rispose che il dominio diretto

condizionandosi politiche e di economia.
pubblica il debba, viene la proprietà intiera a
consolidarsi nell'istituto investito. da pro-
prietà utile che gli apparteneva sarebbe
stata bensì soggetta al vincolo della inalienabilità
e alla trasmissione di essa giusta un dato ordine
di successione, ma all'atto in cui la legge annulla
questi vincoli, come indubbiamente ne ha il
diritto, si rende assoluta l'utile dominio nel
possessore e quindi in lui anche si consolida la
piena proprietà e la Sovranità inferendone
rinuncia al di lei diretto dominio.

In questi sensi venne maggiormente svolta la teoria della
soggetta materia dal S. Ministro Guadagnoli
nella discussione seguita in Senato ed a questa
teoria ha fatto piena adesione la maggioranza
della vostra Commissione.

Non possiamo dimenticare mai che i beni feudali sia che
si considerino donati (feudi traditi) dalla
Sovranità inferendone per ricompensa di ser-
vigi ricevuti - sia che si considerino compe-
rati / comprati / o offerti (feudi dalla Sovrani-
tà per l'infundazione) hanno conservato i
caratteri della proprietà privata, che per
legge politica si sono sottoposti a dati vin-
coli ma che divenne libera nel possessore in-
no in cui questi vincoli da una altra legge po-
litica sono aboliti.

Ma vediamo quale sia la posizione giuridica dei successori
derivanti dalla legge o dall'investitura feudale,
che pure siano oggi già nati o conseguiti.

~~Le proprietà acquisite non hanno un diritto nemmeno ereditario~~
La loro posizione
~~rispetto ai beni feudali~~ La loro posizione dipen-
de o dal patto feudale o dalla legge; or quanto al
patto feudale è osservabile che mentre già da
qualche secolo è affatto cessata la sua ragione di
essere perche mancano i corrispettivi che ne

costituivano l'effenza cioè una speciale
protezione della Sovranità imperante ed
i servizi personali del Signore imperante, l'or-
dine di successione stabilito nella originaria
investitura è di natura tutta politica; il che
è sì vero che le diverse leggi feudali non solo
stabilivano esse stesse l'ordine di successione
nei feudi ma proibivano che nelle investiture
ne fosse stabilito uno diverso; (1) il che, dob-
biamo confessarlo, è perfettamente logico, tutta
ragione dei tempi che crearono la istituzione
feudale, perchè la Sovranità imperante aveva
interesse a mantenere compatte e potenti le
famiglie da cui ripromettevansi servizi
militari e politici; al quale interesse prin-
cipalmente mirava anche il sistema della e-
schiasia successione mascolina che troviamo
nelle leggi feudali. Che se dunque anche

(1) Vedansi le disposizioni dei famosi decreti Vicerotti del 27
Marzo e 19. gto 1490. pel Ducato di Milano: Sole
boni majores nostri etc. e Minimimus alias etc.
disposizioni ripetute nelle nuove costituzioni
del Ducato di Milano e confermate dal De-
creto 27. agosto 1541. dell'Imperatore Carlo V.
e più tardi dagli Editti del 5. Marzo 1731. del-
l'Imperatore Carlo VI. e del 20. febbrajo 1741 e 16.
Genajo 1766 dell'Imperatrice Maria Teresa —
Vedansi pel Ducato di Mantova le disposizio-
ni del Decreto 6. agosto 1620. del Duca Ferdinan-
do Gonzaga — Vedansi per le Provincie domi-
nate che facevano parte della Repubblica Ve-
neta le disposizioni del Costume feudale Antico
nel quale sono riportate le leggi che a-
dottarono e con scagioni ordinarono
l'ordine di successione stabilito nelle antiche
investiture

L'ordine di successione nei feudi tiene intima-
-mente all'origine della istituzione feudale an-
-che indipendentemente dal patto e sic le con-
-dizioni di questo erano essenzialmente subor-
-dinate alla legge feudale, dobbiamo concludere
che l'ordine di successione feudale, sia che lo
consideriamo come emanazione di una legge
politica sia che lo consideriamo come eman-
-azione di una legge di successione può essere
mutato e ricondotto all'ordine normale di
successione della legge comune senza portare
offesa ad alcun diritto di coloro che sarebbero
stati chiamati al feudo ove quella legge a-
-veva continuato a regnare.

Né occorre dimostrare il principio incontrastato ed incon-
-trastabile che tanto le leggi politiche quanto
quelle che regolano l'ordine di successione
possono essere abrogate o mutate senza of-
-fesa alle aspettative che possono essere
sorte all'ombra delle leggi hope. È soltanto
quando queste aspettative vengano verificate
prima della pubblicazione della nuova legge
(quale sarebbe il caso di una successione già
aperta sotto l'impero della legge anteriore)
che potrebbe l'erede invocare a sua tutela
il sacro principio della non retroattività
della legge ove si pretendesse di applicare a
suo danno la nuova. Ma tale non è il caso di
coloro che essendo già vivi o concepiti al-
-l'epoca della pubblicazione della nuova legge
sarebbero chiamati al possesso dei beni della
legge feudale.

La aspettativa dei feudatari per tradursi in diritto è ^{subordi-} ~~condizionata~~
~~nata~~ alla verificazione di varie condizioni,
la mancanza di ciascuna delle quali ~~impedisce~~
~~impedisce~~ ~~affatto~~ l'aspettativa ~~vera~~ ^{vera}
alla loro aspettativa ogni carattere di diritto
e codeste condizioni sono l.^a che non soprav-

- venga altro chiamato più prossimo: con-
-templato dalla legge feudale - 2.^a che i chia-
-mati sopravvivano all'attuale investito
del feudo - 3.^a che prima della verificazione
di questo caso l'attuale investito non incorra
nella caducità del feudo - e 4.^a che pure prima
di tal caso continui il vigore della legge po-
-litica feudale di sua natura essenzialmente
revocabile. Or se oggi che per causa della
esistenza dell'investito non si è ancora veri-
ficato il caso della devoluzione del feudo, la legge
può mutare l'ordine di successione senza
lesione alcun diritto dei chiamati, come si po-
-trà immaginare in questi un qualsiasi diritto
mentre la loro aspettativa era subordinata
anche alle altre condizioni della loro soprav-
-vivenza agli attuali investiti, della non so-
-pravvenienza di altri chiamati più prossimi
e della non verificazione della caducità del
feudo?

« Se sarebbe bastato il fatto della caducità del feudo a togliere
qualunque aspettativa al chiamato come
si potrà negare alla legge la facoltà di toglierla,
- questa aspettativa, se altre considerazioni
economiche, sociali e politiche consigliano
di ridurne alla libera contrattazione ed
alla libera successione i beni feudali? »

« Per ogni verso adunque » sono le parole pronunziate
in Senato dopo ampia dimostrazione dal-
- l'onorevole Ministro Guardasigilli, per
« ogni verso adunque il possessore del feudo
« ha solo veramente un diritto: il succedere
« chiamato non ha che una speranza, che
« una aspettativa... »

« Or se questa è la verità, ci siamo rimandati innanzi tutto
se non sia perire il diritto dell'attuale inve-
- stito il riservare una quota qualunque »

dell'enti feudale al chiamato? Abdicato la
parte dello Stato il suo Dominio diretto non
è egli logico e legale che la proprietà piena del
fondo si abbia a consolidare nell'attuale in-
vestito?

Ne varrebbe il dire che abdicando lo Stato gratuitamente a
favore dell'investito il suo diritto di riversi-
bilità possa largheggiare verso il chiamato ce-
dendogli quella quota che potrebbe dirsi la
sua per soddisfare in qualche modo alla
sua aspettativa. Questo sarebbe vano di oppor-
perchè non avrebbe più ragione d'essere nè la
esistenza feudale nè quindi il corrispettivo
della riversibilità sarebbe ingiustizia che lo
Stato vantasse pretesa alcuna per ^{ad altri} rinunciare
ne infatti troviamo che nessun Stato mai
abbia mercanteggiato questa rinuncia, così che
non possiamo ammettere che esso possa
far dono ai chiamati di ciò che non sareb-
be suo.

Ma fatta pur astrazione dal nessun diritto dello Stato di con-
seguire e di cedere un corrispettivo qualunque
della rinuncia al diretto dominio, dimando
come se il progetto di legge sottoposto al no-
stro esame attribuisce una terza parte della
proprietà dell'enti feudale al chiamato na-
o concepito al momento della pubblicazione
della legge raggiunga l'intento di soddisfar
appieno alle aspettative del chiamato?

Quando sia ammesso che al
chiamato non compete alcun vero diritto - ma
che pur si voglia per
considerazioni di equità
soddisfare alla sua aspi-
tativa,

Se l'altra ragione è plausibile per dare una quota qualunque al
chiamato non esiste in favore di quella di
soddisfare a una sua aspettativa, è evidente
come si presenti decisiva l'indagine di sa-
pere se a ^{costa} questa aspettativa provveda il pro-
getto della legge; ed aggiungiamo di più, che
escluso definitivamente nei chiamati il
diritto a conseguire una parte qualsiasi

dove esiste)
 di beni materiali ci ~~non~~ fatta libertà, mentre
 apprezzeremo i vantaggi di soddisfare alle
 aspettative dei chiamati; di porre a con-
 -fronto i pratici inconvenienti che da que-
 -sto sistema deriverebbero; peranche se rati-
 -ficassimo e ad ogni costo dovremmo o ri-
 -spettare il diritto che riconosciamo quello
 nei chiamati, potremo liberamente finire
 quando nel campo della mera convenienza
 si tratti di apprezzare le esigenze delle loro
 aspettative.

A queste dunque, dimandiamo innanzi tutto, perovve
il progetto di legge? ^{La maggioranza della votazione}
Inchiuderà la legge al ^{condizione non lo crede} investitura feudale (aver creato
aspettative)? A non dubitare i miei chiama-
ti che sarebbero stati viventi all'epoca della
morte dell'attuale investito: se questi non
sono i chiamati cui il progetto di legge ri-
-sorge una parte dei beni, perché
questa viene invece assegnata a quei chia-
-mati che sono viventi o concepiti all'epoca
della pubblicazione della legge ^{quali} — non debbono
non essere i chiamati della legge o della inve-
-stitura feudale: ed essi non sarebbero sia
quando sopravvenissero altri chiamati
più prossimi prima della morte dell'at-
-tuale investito — sia quando non soprav-
-vivessero al medesimo — ~~sia finalmente~~
quando prima del caso della devoluzione a-
-vepe a verificarsi la caduca del feudo;
ma pure presuntivo da quest'ultima
ipotesi che è molto lontana, doveppi
convenire che sono invece assai proba-
-bili a verificarsi le altre.

I am ^{treasuring} ~~wondering~~ & asking,

proposta, darebbe la quota riservata al da-
-mato? La darebbe o ad un collaterale più
-o meno lontano dell'investito che al certo
-mai nutre aspettativa alcuna di possedere
-né in tutto né in parte i beni feudali? o
-quello che è ancor peggio, ove coll'attuale
-possessore si estingua la linea chiamata,
-la darebbe allo Stato; mentre è pure conforme
-al corso naturale degli avviciniamenti umani
-che il giovane investito abbia figli e che quin-
-di nella famiglia propria si soppi consenta
-tutto l'ente feudale quando pure avesse con-
-tinuato ad aver vigore la legge feudale. Qui
-noi non esitiamo, o signori, a dichiarare che
-vi sarebbe una flagrantissima ingiustizia. Men-
-tre pure nel concetto della legge si vorrebbe
-soddisfare a più o meno probabili aspetta-
-tive si violerebbe la più legittima, la più an-
-tecedente affezione umana tagliando al-
-l'attuale investito una parte dei beni che
-avrebbe dovuto avere di suoi figli.

Noi abbiamo parlato dell'investito giovane ma lo scaccio Hept
-e la Hept ingiustizia avverrebbero ogni-
-qual volta l'investito senza avere giovani
-e tuttavia in grado di aver figli a cui vor-
-rebbe un tepesto per una parte dei beni il
-collaterale lontano o lo Stato.

Ma vi ha di più. Nei feudi nei quali sono ammessi a succedere
-le linee collaterali, se l'investito non ha fi-
-gli, chi fra più chiamati viventi avrebbe
-maggiore probabilità di succedere? Chi pote-
-rebbe ragionevolmente sperarlo? Al certo il
-più giovane che giusta la legge normale si
-natava e destinato a sopravvivere al più
-avanzato in età. Invece il progetto attri-
-buire una quota del feudo al primo chia-
-mato vivente all'epoca della pubblicazione

I deludente

^{A in molti casi}
della legge viene in fatti a preferire il più
avanzato di età. Tale sarebbe il caso dell'inve-
stire senza figli che nasce in oggi un fratello
e non riparte. Mentre a quest'ultimo ^{compie} ~~finisce~~
~~finisce~~ la più legittima aspettativa del fondo
il progetto la ~~deludente~~ ^{deludente} ingiustamente a
tutti vantaggi dello zio.

Ci basti di avere accennato questi casi per provare che in
molti casi il progetto non soddisfa nemmeno
a quelle aspettative, la cui soddisfazione
pure costituirebbe la sola giustificazione
di avere attribuito una quota del fondo ai
primi chiamati nati o concepiti. Ma pure
considerando che col sistema della consuetu-
dine possa darsi qualche caso di aspettativa
deluso, che abbia creato una nuova e rispettabile
di famiglia, e per cui una tale
aspettativa non potrebbe essere ragionevole-
mente sorta che in un figlio chiamato dalla
legge feniale a succedere, si è o con estinzione
delle sorelle ai beni fam. a tr. del padre. Ci siamo
dire difficilissimo se non impossibile che in al-
cuni altri casi possano essere state alimen-
tate tali aspettative (o creare) sue di esse dei
nuovi interessi, perché incerte troppo
sono ordinariamente le eventualità che
possano far tramontare quelle speranze.
Ma supposto pure il caso ed i casi eccezio-
nalissimi che abbiamo preveduto, e che per
avventura dobbiamo tener vincolate il le-
gislatore a provvedervi? Non possiamo
noi con animo perfettamente tranquillo
abbandonare questo compito all'azione
naturale delle affezioni di famiglia ed
all'applicazione normale della legge in-
terna di successione? Se si dice un figlio
che abbia contratto impegni di famiglia

nell'aspettativa della Devoluzione dei beni
fiscali non crivole voi, o Signori, che il pa-
-dre quando fosse dalla legge reso libero dispo-
-sitere di essi non si paria largamente a fare
-e il figlio della facoltà che gli è concessa dalla
-legge ~~essendo sulla porzione disponibile?~~

E quando pure si trattasse di un collaterale
che sarebbe pur sempre fra i più vicini po-
-renti non sarebbe egli egualmente nella gran
-generalità dei casi il successore legittimario

o legittimo dell'attuale investito? Or per-
-ché ^{rispettando} non ci affideremo alla legge naturale delle
affezioni umane, perchè non ci affideremo
alla legge sulle successioni intestate che è una
-ragione di quella per tenerci tranquilli di
non veder debba quella aspettativa? S'im-

-maginiamo i beni fiscali negli attuali investi-
-ti e lo vedremo soddisfatte molto più che

adottando il progetto che si è ora proposto.

Che se pur fosse vero che in qualche caso eccezionale ne avremmo

debba l'aspettativa di qualche ereditato

che improvvisamente si avesse fatto ed

-segnatamente per contrarre degli impegni
o pecuniari o di famiglia, diciamo franca-

-mente che le leggi non provvedono per casi
eccezionali - diciamo che a fronte di tale

isolato inconveniente sarebbero ben mag-

-giori quelli che deriverebbero dall'appeggiar

una quota del fisco ai primi chiamati eredi.

- Stretti all'epoca della pubblicazione della

legge, che potrebbero mai essere chiamati

all'investitura fiscale? - diciamo che l'a-

-spettativa a cui si vorrebbe soddisfare non

è poi di tal natura da sollecitare le sinis-

-te del legislatore perchè non può essere

stata o divenuta materia che nella speran-

-za di veder continuato il vigore della legge

287
feudale condannata dai nuovi tempi, con-
dannata dai più illuminati economisti e
statisti, condannata dai più sani principj
di eguaglianza e di libertà civile. Non pare
che meriti ~~tutte~~ le nostre simpatie, che non
prevede che al primo soffio di libertà in-
sieme alla legge feudale doviamo pur spa-
-rire quelle mal nutrite aspettative!

Ma dobbiamo ora esaminare il rinvio della medaglia, o
piuttosto dobbiamo esaminare la questione
sotto un altro aspetto, sotto l'aspetto, cioè,
degli inconvenienti ~~anch'essi~~ che necessaria-
mente si verificherebbero applicando il prin-
-cipio del progetto di legge, ~~incontrando~~ ^{non}
~~essendo~~ ^{non} questi inconvenienti di tale
importanza da richiamare tutta la nostra
attenzione. Vogliamo parlare delle gravi
pericolosità e delle molte difficoltà che ne-
cessariamente sorgerebbero quando al dia-
-mato esistente all'epoca della pubblicazione
della legge si assegnasse una parte di proprietà
dell'ente feudale.

L'Onorevole P. Ministro di Grazia e Giustizia nel suo ~~rapporto~~
Rapporto presentato al Senato ha segnalato
con perfetta verità lo stato d'incertezza
dei vincoli feudali in Lombardia e la sud-
-divisione dei beni seguita fra una moltitu-
-dine di possessori. Noi amiamo citare le
sue stesse parole: «Là dove dimostrò i gravi
danni che derivano dai vincoli feudali
tuttora supersistenti in Lombardia si può de-
-ta tacere dell'incertezza che frammenta
al libero commercio dei beni, che ne sono gra-
-vati, e alla regolare trasmissione di medesi-
-mi nelle famiglie, e si sono in gran parte
occulti o di difficile riconoscimento: spesse
volte neppure giovar potendo a tal uopo»

„ il catasto, sia perché non tutti i vincoli
 „ s'essi furono notificati ed iscritti o il pro-
 „ no bensi ma inesattamente: sia in fine
 „ per la difficoltà stessa di accertare la identità
 „ dei beni originariamente impropri del mar-
 „ chio feudale. Molti beni feudali sono, come
 „ che di loro natura ⁱⁿdivisibili in infinite fra-
 „ zioni di vine: molti altri passano a mano
 „ di terzi possessori non dichiarati al fisco, ma
 „ simili per lo effetto delle memorate leggi regie
 „ e siccome, per le quali si era in via la soppressione
 „ della totale abolizione dei vincoli feudali. Non
 „ di incertezza circa la libertà della proprie-
 „ tà: pericoli di rivendicazioni e di esigibilità
 „ fornite di litigi sopra modo intricati per
 „ la natura stessa dei titoli litigiosi e delle diffe-
 „ renze legislative vincoli feudali.

Questo gravoso, ripetiamo, corrisponde precisamente alla verità
 dei fatti ed esercita tanta influenza sull'an-
 -ma dell'onorevole Ministro che a sorgimen-
 -re tante liti e tante perturbazioni s'indispe-
 -nse anche per queste gravi ragioni si com-
 -menga a non attribuire alle Finanze nessun
 corrispettivo per rinunciato diritto alla ri-
 -versibilità dei beni feudali, liti e perturbazio-
 -ni che necessariamente sarebbero state indur-
 -tate dalle azioni che avrebbero le Finanze
 provocate.

Ma non crediamo ingannarci che precisamente tutti i signi-
 -fati inconvenienti non solo ma altri ancora
 seguirebbero attribuendo ai dichiarati in via
 gratuita di rimborsare sui beni feudali. Gli
 attuali possessori, siano gli stessi investiti
 od aventi diritto alla investitura o siano
 coi terzi investiti dato in loro non vorranno
 si facilmente riconoscere nei dichiarati un
 tale diritto e ben giustamente esigeranno

I due verrebbero a turbare la pace perfino
nel santuario della famiglia perocchè
quando pure il disamato sia figlio
dell'usufrutto, questo per debito di
giustizia verso gli altri suoi
figli sottrae il dovere
di promuovere quelle
appunzioni. Or non si vorrebbe
egli a tanti inconvenienti?

che sia l'opporlo posto fuori di dubbio la
esistenza del vincolo feudale sui beni fatti
parzialmente soggetti di rinunciazione -
esigeranno che sia bene e pappato il diritto
di rinunciazione del disamato - esigeranno che
sia liquidato il loro diritto al compenso
(dei miglioramenti fatti sui beni feudali
- esigeranno che anche i disamati siano am-
messi a condividere i debiti che colpiscono
i beni stessi. Ecco larghissimo campo di in-
estabilita. ~~Tutte queste cose si evitano~~
quando fosse ammesso il principio della
consolidazione della piena proprietà
negli attuali investimenti o negli avvenuti da
ora e poi?

Intriamo alla specificità dell'argomento gravissimo della
incertezza dei vincoli feudali e della inco-
stità dei beni feudali giova ricordare che
in Lombardia ora non vi sono recenti investi-
ture. Gli antichi fondi non si ricordano nemmeno
la loro esistenza - e degli altri le investiture
antiche non con tengono ordinariamente
che una generica e sommaria indicazione
di beni che ben difficilmente si possono in
oggi identificare. Ne si potrebbe nemmeno
fare appoggio alle notificazioni dei beni feu-
dali ordinate colla patente imperiale del 2.
Maggio 1817. perchè questa patente ordinò le
notificazioni sotto pena della confisca dei beni
feudali non solo, ma contro ogni principio di
moralità promise una remunerazione a
chi avesse denunciato le mancanti e incom-
plete notificazioni, per cui i possessori quan-
unque persuasi che di loro beni non possono
soggetti al vincolo feudale, solo che ne avevano
avuto un continuo dubbio si affrettarono, ben-
si con tutte le più salutari riserve e proteste

^{pur}
ma si affrettarono a notificare e per non in-
correre nelle conseguenze delle delazioni e
della loro penalità minacciata dalla cadu-
ta dei beni feudali. Or che cosa fece il Go-
verno austriaco di tali notificazioni?

Senza punto liquidare in contraddittorio
negli autentici interessi i vincoli feudali sui
singoli beni, ne avviò le annotazioni nei
libri feudali e talora anche negli stessi libri
censuari. Or credete voi, o signori, che i
possessori dei beni con sì violento ed inmo-
rante procedere stigmatizzati di feudalità,
ne vorranno annettere il vincolo? No
certamente. Anche questa condizione di
cose tutta speciale alla storia della condizione
giuridica dei feudi in Lombardia menita, o
signori, tutta la vostra attenzione.

Ma ancora più che delle liti dobbiamo, o signori, preoccupar-
ci della posizione difficile che ai terzi posses-
sori farebbe il progetto di legge.

~~Quanto al progetto di legge, esso non è che una~~

I Quando pure si discusse per il
fido dell'incanto, questi
per debito di giustizia non gli altri per
gli stessi di dovere di far seguire
quella equazione, si era aperto il
campo di sangue ~~fatili~~ ~~di~~ ~~di~~
facultà.

I terzi possessori dei beni feudali in
Lombardia sono annoverati. Dopo il
decreto un feudo nella Provincia
Bresciana è ora suddiviso e riparto in
150 famiglie di terzi possessori (1). Ora
ai terzi possessori il progetto di legge
crea veramente delle molestie

che avranno interesse di manovrare
contro di loro i priores chiamati ai quali
il progetto assegna una quota dei beni feu-
dali. Gli atti investiti di feudi nella gran
plurità dei casi non potranno spiegare
alcuna azione di rivendicazione verso
i terzi possessori, si sono obbligati all'esi-
zione d'averlo i medesimi o per espone agli
stessi i diretti venditori o per espone suc-
cessori a titolo generale dei medesimi. Ma
ai chiamati viventi una legge assegna
una quota di beni feudali non offerta alcun
inappetibile a rivendicare ^{e lo tentano} ~~per~~
~~per~~ perché non vincolati da alcun ob-
bligo giuridico verso gli investiti venditori
salvo solo a rinunciare alla loro azione quando

(1) v. sopra la prima memoria del Conf. Angelo Dezio - Notizie
sulla situazione di feudi e di diritto dei feudi feudali in Lombardia.

mai divenire per gli eredi mai universali dei me-
desimi, rinuncia che però non sarà si fa-
cile a verificarsi perchè il chiamato del
progetto di legge non è il chiamato della
legge feudale che più facilmente sarebbe
il presunto erede dell'investito. Or diman-
diamo se ~~non si consenta~~ ^{quando non si consente} al chiamato
alcun vero diritto sia giusto che la legge
vincolatrice dei feudi gliene attribuisca
uno che valga a turbare la tranquillità
dei terzi possessori? Dimandiamo se al-
confronto la situazione giuridica di questi
non sia preferibile e più meritevole dei ri-
guardi della legge che la situazione inchi-
nata? Dimandiamo se vi sia da evitare
guerra da una parte e tratta di vendere
un feudo e dall'altra di mettere una per-
dita?

Ma dipero alcuni non trovano una ragione sufficiente
per tutelare gli interessi dei terzi possessori
perchè si è solo infrangendo il principio
della inalienabilità proclamato dalla legge
feudale che acquitteremo quel possessore che loro
si vorrebbe mantenere illeso: ma dobbiamo
considerare innanzi tutto il fatto già di so-
pra accennato della opinione invalsa
e mantenuta per vari anni in Lombardia
che le leggi repubblicane del 6. termidoro
anno V e del 2. Brumaire anno VI avessero
abolito anche i vincoli della inalienabi-
lità e reversibilità dei beni feudali. ~~per~~
molti degli attuali possessori ripetono ap-
punto i titoli del loro acquisto in quell'epo-
ca che venne poi protratta maggiormente
in causa di certa quale incertezza che durò
ancora qualche tempo nella giurisprudenza
e in causa delle dotte pubblicazioni cui

~~I tre istessi moventi sono~~ ~~inconfutabili~~
~~anche anteriori~~ ~~fatta~~ ~~della~~ ~~legge~~ ~~con~~
~~nessuno~~ ~~dei~~ ~~capitoli~~ ~~dell'indicazione~~
~~giudale~~

proprio di beni fondiari è almeno abba-
-stanzata rispettabile per non creare ad essi i-
-nattese molestie così a pegnare una quota di
proprietà ai chiamati esistenti all'epoca
della pubblicazione della legge ~~fondamentale~~
~~per il quale si presuppone che i titolari sono di~~
~~loro natura gravissimi e richiedono un~~
~~trattazione per le indagini sulla natura del~~
~~fondo, sulla vocazione del chiamato, sulla i-~~
~~dentificazione dei beni - e suscitano poi ac-~~
~~cepramente altre liti gravissime, di~~
~~cui abbiamo tenuto discorso, per la liquida-~~
~~zione del valore compensabile dei migliora-~~
~~menti e per la divisione e pagamento dei~~
~~debiti che colpiscono i beni soggetti alla~~
~~liquidazione.~~

Abbiamo detto abbastanza per provare che molte e complicate
liti sarebbero necessariamente incoraggiate dal
progetto di legge. Le liti sono malfatte sociali
che portano una sempre dannosa per turbu-
-lenza nel regolare svolgimento degli interessi
dei cittadini: ma ~~le liti preoccupano meno~~ ~~che~~
~~oltre misura quando in causa di queste liti~~
~~non vedono in molta parte compromessa~~
~~l'economia e lo scopo della legge che si propone~~
~~proposta. E infatti fino a tanto che durano le~~
~~liti gli enti litigiosi rimangono indispo-~~
~~nitivi e le liti fondamentali sono per il resto loro~~
~~le più costose, le più complicate e quindi onco-~~
~~le più dannose. Mi crediamo ~~che~~ ~~che~~~~

~~ci basta~~ seguire il concetto riparatore
del proposto progetto di legge per venire alla
consequenza che per attuare praticamente
questo concetto dobbiamo nel modo da noi
indicato sopprimere il fonte a tante liti - Il
progetto di legge per non ritardare il beneficio
sociale dell'abolizione dei vincoli fondali e

^{talora}
 I feudali per natura con indifferenza come
 sarebbero cose, ~~non~~ ^{beni} ~~serviti da~~
 unici capofila ecc. non presentavano per
 se ~~stesse~~ ^{difficoltà} ~~di~~ ^{di} ~~manutenzione~~
 per lungo tempo ~~perché~~ ^{perché}
~~gli~~ ^{gli} ~~aspiranti~~ ^{aspiranti} e quindi ~~non~~
~~disponibili~~ ^{beni} ~~feudali~~ ^{feudali} ~~pur~~ ^{pur} ~~formolati~~ ^{formolati}?

dell'immediato ristabilimento dei principj
 della libertà e della eguaglianza civile nelle
 successioni: volle essere accento a questo con-
 -celto fino al punto di non spargere alcuna
 quota di beni ai chiamati della legge feudale
 che pure sarebbero i più qualificati per esser
 in qualche modo soddisfatti nelle loro aspi-
 -rative; e tale quota assegnò invece ai chiama-
 -mati o concepiti all'epoca della pubblicazione
 della legge; e stabilì in secondo luogo che la
 divisione potesse essere promossa tanto dagli
 attinati invecchiati quanto dai primi chiamati.
 Scopo di queste disposizioni si è di rendere
 possibile l'immediata e libera contrattazione
 dei beni svincolati. Ma questo scopo non vien
 egli pava legato fino a che dovranno le
 liti che l'attribuzione di una quota ai chia-
 -mati vorrà neppure riuscire a sostituire?

Ohi compara or bene in pegno beni litigiosi
 - chi durante la lite impegna capitali a mi-
 -gliorarli? Come si possono definire le fide-
 -jucii di famiglia se non sia giudicato dappri-
 -ma quale quota di beni faccia parte della libera
 successione? Le due diffezioni d'ent I

Del resto postochè alla donazione per ragione di immunità
 straniera fu rotta da di un mezzo secolo la
 giustizia della svincolo dei beni feudali che
 pure era stata concepita quasi tutti gli altri
 Stati d'Italia, perchè in questo step deple-
 -rato rotato non troveremo mai una ra-
 -gione maggiore di fare sì che colle disposi-
 -zioni della nostra legge ripartire abbia
 al più presto tale sì lungamente desiderata
 giustizia a tradursi efficacemente e pronta-
 -mente in atto? Perchè vorremo che intric-
 -camente e torto non sia riprodotto nelle
 famiglie quel principio di eguaglianza fra

i figli, che nel volgere di tanti anni si con-
 -tentano della legge feudale?
 Ne ci pare ingiusto, tanto di richiamare al primo Parla-
 -mento Italiano che per l'espresso da noi
 -proponendo sta la storia legislativa sui fudi-
 -ti proprio che tutti gli Stati d'Italia: se po-
 -viamo astrazione della legge che si vuole i
 -fudi in Sardegna e dei recenti diritti di
 -tutoriali emanati per l'Emilia per l'Um-
 -bria e per le Marche ^{per i beni feudali} in tutti gli altri Stati
 d'Italia ~~che~~ furono resi liberi
^{per intero} negli investiti proprii all'epoca della pub-
 -blicazione delle leggi vincolo la triviale oppo-
 -siti soltanto in taluna di queste leggi conser-
 -vato il vincolo fedecommissario quando que-
 -sto fosse stato imposto ai beni feudali con le
 -gittime disposizioni di ultima volontà. Ne-
 -minimo fra queste leggi di intare l'editto
 7 Maggio 1797 del Re Carlo Emanuele che vin-
 -colò i beni feudali nelle antiche Provincie
 del Regno. Saremo appunto questi editto
 di riserva le influenze di quell'epoca
 rivoluzionaria, ma dobbiamo avvertire
 che all'art. 5. di questo editto mentre è
 dichiarato che la successione nei beni feudali
 vincolati, qualunque fosse la natura del
 fudo, dove si regolarsi nel modo che ha luogo
 per la successione degli altri beni allodiali
 fu però fatta eccezione per quelli che si tra-
 -sferirono vincolati da legittime disposizioni
 dei proprii precedenti, ritenuto però che que-
 -sto vincolo non dovesse essere proprio oltre
 i quattro gradi di computo di dal proprio
 e allora ~~questo vincolo~~ ^{non} ~~che~~ di noi-
 -stro rivoluzionaria ridotta a conseguenza
 -ne dei vincoli fedecommissari per quattro
 generazioni!

I Questi quattro gradi furono però
 ridotti a due, ma nessuno
 volle scattare che fu il rivoluzio-
 -nario delle leggi che conferivano
 talora tale vincolo fedecommissario

Dobbiamo per altro convenire che anche il rammentato Editto
del 7. Marzo 1797 fu a disposizione di
egualità relativamente ai beni feudali. Ma
quali sono queste disposizioni? Fu attribui-
to sui beni feudali residuari un congruo ap-
pannaggio da determinarsi per arbitrio
del Senato ai secondogeniti da coloro che
per la legge feudale erano esclusi dalla si-
multanea successione nel fondo. Vico della
vera equità riparatrice, che noi troviamo
ben più logica e giustificata e prevalente
alla equità di dare una quota dei beni feudali
ai chiamati, perché mentre con quella si
ottiene un temperamento diretto a riparare
a meno in parte all'ingiustizia del pri-
vilegiato ordine di successione feudale - con
questa non si fa che mantenere in parte
soltanto i beni, ^{per} ~~non~~ ^{per} ~~non~~ tenere e continuare
l'ingiustizia di quella inegualianza.

Che se è vero che i chiamati non hanno un positivo diritto
sui beni feudali - se è vero che il progetto di
legge non s'indirizza alle aspettative di coloro
che sarebbero i chiamati in forza della legge
feudale - se è vero che attribuendo una quota
qualsiasi dei detti beni ai chiamati e spen-
dente sui motivi ricevuti all'epoca della
pubblicazione della legge viene ad essere su-
scitata una folla di liti che perturberebbero
la tranquillità dei popoli e la libera contrat-
tazione dei beni - se è vero che le liti para-
lizzerebbero in molta parte lo scopo e
l'efficacia della legge di natura sua ripa-
ratrice, noi ci riproponiamo che la prima
e quando essa approvata, anche il Senato te-
nendo conto dello stato speciale ed eccezionale
giuridico e di fatto dei feudi in Lombardia
vorremo meglio il principio dell'a)

1. - L'emanazione di rendite pienamente liberi
i beni feudali negli attuali investimenti.

Giunti a questo punto non resta alla vostra Commissione
che darvi brevemente ragione della vicenda
dei singoli articoli che ha creduto di so-
stituire a quelli del Progetto.

L'articolo primo del Progetto che abolisce dal giorno della
pubblicazione della legge tutti i vincoli feu-
dali (che ancora) sopravvivono nelle Provincie
Romane sopra beni di qualunque natura,
compresi i vincoli derivanti da donazioni
di principi, l'articolo primo, Brinaco, è
mantenuto tal quale è proposto perché
esprime chiaramente il principio ed in-
terno della legge. Solo ha creduto la Com-
missione di aggiungere all'articolo le parole:
e compreso pure il diritto di rivendibilità
spettante allo Stato, per eliminare ogni dub-
bio sulla abolizione anche di questo vin-
colo, che alcuni per i primi giorni sul-
l'emanazione in vigore in Francia quantunque
ogni vincolo feudale ne fosse stato abolito, dub-
bitava che nei Ducati di Parma e Piacenza
non fossero ancora trovate opportune di so-
gliere con apposito progetto di legge già pre-
sentato al Senato dal M. Ministro di Grazia
e Giustizia.

L'articolo secondo del Progetto doveva essere surrogato da un
altro che esprime il concetto della Com-
missione di attribuire nessuna parte ai
chiusanti; e quindi si è proposto di so-
stituire l'articolo seguente

Art. 2°.

- 1. La piena e libera proprietà di beni soggetti a vincolo feu-
dali si consoliderà negli attuali investimenti.
- 2. Dei feudi ad avanti diritto all'investitura,

Fin estinto la Commissione se dovesse dichiarare la

~~De~~

I con ~~la~~ ~~modificazioni~~
mantenute

consolidazione degli attuali legittimi possessori dei beni feudali; locuzione che sembra -
-va a prima giunta più adatta per com-
-prendere a norma dei diversi casi tanto gli
investiti dei feudi ad acuiti di diritto all'inve-
-stitura quanto i terzi acquiranti o successo-
-ri che abbiano dato da essi. Ma prevale nella
Commissione la locuzione degli attuali
investiti dei feudi ad acuiti di diritto all'in-
-vestitura sia per non allontanarsi in
-questa parte dal concetto del Ministero
adottato dal Senato - sia perché avrebbe po-
-tuto nascer dubbio sulla significazione della
legittimità del possesso cui l'articolo si
-fonde riferito - sia finalmente perché a
tutela della situazione giuridica dei terzi
possessori è parso alla Commissione che
-basti la disposizione da essa ~~introdotta~~
nell'art. 10. del Progetto che dichiara non in-
-teresse pregiudicato a verun diritto ac-
-quisito dai terzi sopra beni o prestazioni
feudali; perocché ad essi hanno acquistato
questo diritto con titoli validi o con altri
morali atti a dar vita all'educazione giusta
la legge comune e il loro diritto non soffrirà
offesa dalla nostra legge - e i terzi possessori
non avranno acquistato tale diritto e la
nostra legge eserciterebbe un effetto ingiu-
-stamente reattivo attribuendolo ad essi
a pregiudizio di coloro che vi avevano un
diritto prevalente.

Essa la compartecipazione dei chiamati a con-
-dividere i beni feudali ne veruno per la
-già coesistente la soppressione degli arti-
-coli 3. e 11. del Progetto. ~~Il progetto peraltro~~
dell'articolo dell'art. 14. volendo ~~non~~
~~lo conservato ma esplicito~~

I mantenuto per altro l'alinea
dell'art. 14. che ricorre l'articolo
1.º del progetto della Commissione.

282

Quell'alinea dispone che le finanze più non possono
promuovere contro i possessori di beni
fondati alcuna istanza di caducità in vir-
tù delle leggi e degli usi feudali. Questa
disposizione è saggia perché non è quando
una legge abolisce una istituzione già da
tempo condannata dall'opinione pubblica
che si potrebbe consentire che le finanze
facciano un lucro in causa della infrazione
che fosse stata fatta della legge feudale. ~~Ma~~
~~l'investitura fosse in un solo caso della cadu-~~
~~ta del feudo. La commissione avrebbe di ren-~~
dere ancor più largo l'indulto precludendo
l'adito coll'art. 5. non solo a promuovere
ma anche a proseguire in nessun stadio di
giudizio che fosse pendente in prima ad
ulteriore istanza alcuna azione di cadu-
tā in virtù delle leggi e degli usi feudali.

L'art. 5. ~~del Progetto~~ relativo alla affrancazione delle
prestazioni annue in denaro ed in genere
che sarebbero dovute in forza d'investitura
feudale ha dato luogo a qualche osservazione
in senso alla nostra commissione sotto l'a-
spetto della troppo larga misura di capita-
lizzazione colla quale i possessori di beni
feudali sarebbero autorizzati ad affran-
care le dette prestazioni. Ma intanto quelle
di natura propriamente enfiteutica che
avrebbero più spicciamente reclamato un
più equo trattamento, sono riservate giu-
sta la disposizione dell'art. 6. del Progetto
pure anche il diritto alle prestazioni an-
nue d'altra natura che si suppongono
legittimamente dovute dai possessori di
beni ~~feudali~~ sarebbe nell'espressione della
commissione trasformata in un capitale
troppo tenue con danno degli aventi diritto.

alle prestazioni stesse, giacché la misura della capitalizzazione che varia dal 6. all'8. per cento adottata dal Progetto con riferimento alla Notificazione della Prefettura lombarda del 8. aprile 1857, è troppo al di sopra della normale per l'impiego dei capitali in Lombardia. Pare alla Commissione che possa essere per massima adottata la misura di capitalizzazione del cinque per cento - e solo potrebbe si a modo di facilitazione adottare le disposizioni del Progetto quando le prestazioni fossero tuttora dovute al Demanio, per-
- che il fatto di non essere state peranco adalienate od affrancate nelle Finanze austriache sarebbe una prova delle difficoltà speciali che presenta la esazione di queste prestazioni che quindi riuscire-
- dovrebbero in trattamento di maggiore favore pel debitore. Da questo concetto è inferente l'art. 11. della Commissione che vorrebbe a surrogare il 3. del Progetto.

~~Finalmente quanto all'articolo 11. della Commissione sul art. 6. del~~

che dichiara impregiudicati i diritti acquistati dai terzi sopra beni e prestazioni feudali e che la vostra Commissione ritiene il comple-
- mento della disposizione dell'art.

2.º si è da taluno dei signori osservato che la locuzione del Progetto poteva lasciare il dubbio che l'art. 11. si riferisce meramente a diritti ~~acquistati~~ ^{derivanti} derivanti da beni feudali come di feudi, di pegno, e che non fosse compreso il diritto di proprietà dei terzi. ~~Non avendo avuto acquiescenza~~ ^{Non avendo avuto acquiescenza} ~~non~~ ^{non} ~~grazie~~ ^{grazie} ~~alla~~ ^{alla} ~~legge~~ ^{legge} ~~che~~ ^{che} ~~non~~ ^{non} ~~era~~ ^{era} ~~pubblicata~~ ^{pubblicata} ~~alla~~ ^{alla} ~~legge~~ ^{legge} ~~o~~ ^o ~~ricompariva~~ ^{ricompariva}

~~Progetto~~ ^{che viene mantenuto e che di-}
- viene il quinto della Commissione. Ad-
- già veduto che la prima parte di quest'ar-
- ticolo che dichiara impregiudicati i di-
- ritti acquistati dai terzi sopra beni e pre-
- stazioni feudali completa la disposizio-
- ne dell'articolo secondo - e quanto alla
- riserva fatta intorno alle istituzioni
- enfiteutiche ed altre simili che non ab-
- biano il carattere di feudi è da sopprimere
- mente giustificata dalla natura riveriva
- dell'ente giuridico cui colla legge si tende
- di provvedere.

Terminino la vostra Commissione, o signori questo troppo

questo e non altrimenti è il
concetto ~~del progetto~~ razionale
dell'art. 6.^o Come anche risulta
dalle deliberazioni date in Senato
del Ministro Giampaoli, egli ha
ordinato la Commissione di legge
ogni dubbio proponendo che l'articolo
6.^o (che diventa il 5.^o del progetto
della Commissione) ~~fu modificato~~
~~fu modificato~~ esplicita più
esplicitamente il concetto che
ella nuova legge non si vuole
prejudicare ai diritti di proprietà
o d'altra natura acquistati da
terzi sopra beni o prestazioni feudali.

Termina la vostra Commissione, o signori, questo troppo
lungo rapporto facendo voti che il vi-
ci Progetto sia quello della Camera ~~la~~
~~Commissione~~ ~~non ha trascurato di cal-~~
~~colare i ritardi che la vi del proposta~~
~~perché divergente in parte da quella del~~
~~l'altro Senato del Parlamento potrebbe~~
~~far subire alla pubblicazione di questa~~
~~legge che è pur tanto importantissima e~~
~~giustamente attesa. Se ad ora di questa~~
~~preoccupazione la vostra Commissione~~
~~ha mantenuto la sua proposta, questo~~
~~fatto vi dimostra la forza delle vi del~~
~~persuasioni, vi dimostra che tale pro-~~
~~cessazione fu vinta da un'altra maggi-~~
~~re, quella, cioè, che adottando il progetto~~
~~del Ministero e del Senato mentre non~~
~~riaviamo soddisfazione alle vere aspi-~~
~~razioni dei chiamati avremmo portata una~~
~~dannosissima perturbazione nei pos-~~
~~sessi dei beni feudali e indirettamente pa-~~
~~ralizzata l'attività economica, l'industria~~
~~per opera delle leggi. E colla più profonda~~
~~consolazione che la maggioranza d'op-~~
~~po ne dimanda l'approvazione~~
siccome quello che rappresenta
veramente lo scopo della legge diretta
a riparo ad una ingratissima legge
(annullata e)
lungamente mantenuta in Lombardia
dalla Commissione stessa.

Restelli Relatore

Progetto di legge
approvato dal Senato nella
Seduta del 22. Marzo 1861.

Art. 1.
2

Progetto
della Commissione -

Art. 1.^o

come controcolla seguente aggiunta:
" e compreso pure il diritto di river-
" = sibilità spettante allo Stato "

Art. 2.^o

La piena e libera proprietà dei beni
soggetti a vincolo feudale si consoliderà
negli attuali investitori dei fondi ad aventi
diritto all'investitura.

Art. 3.^o

Le finanze non potranno dopo la pu-
blicazione di questa legge, per alcun modo
~~né per legge né per sentenza di giudice~~
~~che fosse precedente in prima istanza~~
istaurare contro i possessori di beni feudali
alcuna azione di caducità in virtù delle
leggi e degli usi feudali.

Art. 4.^o

Le annue prestazioni in denaro od in genere
che giusta i titoli d'investitura o di con-
suetudine feudale si devono dovute dai
possessori di beni feudali potranno essere
dai debitori approntate pagando cento lire
di capitale ogni cinque di annua pre-
stazione.

134

Se queste annue prestazioni fossero dovute tuttora alle Finanze, si osservavano nel riscatto le norme segnate dagli art. 1. 2. 3. e 6. della Notificazione della Prefettura Lombarda dell' 8. 10bre 1857.

Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di landemio il riscatto avrà luogo pagando la metà del landemio medesimo.

Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge gli aventi diritto alle dette prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle.

Art. 5.

~~Si è stabilito l'art. 5. del progetto~~
Nella presente legge non si intendeva pregiudicare ai ~~vecchi~~ diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi signorili o feudali prima della pubblicazione della medesima. Ordimenti non si intendevano aboliti dalla presente legge le distinzioni: Rusticane ed altre simili che sebbene si fossero impropriamente denominate feudali non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi.

Relazione

della Commissione pel progetto
di legge di abolizione dei feudi
in Lombardia

Relazione composta da deputati
Andrucci, Gadda, Mayer, Desprez, Bertelli,
Gadda, Vicenti-Venosta, Allievi, Cappelletti
Trevisi

Stampata nel 2. Maggio

S
ignori,

Ho l'onore di presentarvi nuova-
mente il progetto di legge per l'abolizione dei vin-
di feudali tuttora esistenti nella Lombardia.

Siccome vi è noto, la proposta di questa
legge, si altamente reclamata dalla Lombardia
cui essa riguarda particolarmente, e dalla stessa
ragione di tempi, in quanto che tende a fare
scompare gli inerti e permiciosi avanzi di
una istituzione già da lunga pezza divenuta
incompatibile col nostro ordinamento sociale;
fu recata per la prima volta dall' Onorevole
mio antecessore nella Camera dei Senatori il
21. febbrajo del corrente anno.

Il relativo schema, approvato con lievi
modificazioni da quella Camera, venne quindi
dallo stesso onorato Ministro presentato a questa
nella sua tornata del 25. Marzo; e questa Camera
pur l'approvò nella tornata dell' 11. maggio ul-
timo corso, arrestandovi però le seguenti gravi
modificazioni:

1.^a Sinito la riserva del terzo della nuda
proprietà dei beni da vincolarsi a quelli soli
dei primi chiamati, nati o concepiti all' epoca
della promulgazione della legge, i quali fossero
a un tempo viventi in linea diretta. Degli
attuali investiti; (1)

(1) Art. 2.^o dello Schema approvato dal Senato il 22.
Marzo 1861. L'art. 2.^o 9.^o quello adottato da questa
Camera il di 11. Maggio successivo.

(2) Parte prima dell'art. 4. del suddetto schema approvato dal Senato, soppressa nel correlativo art. 4. di quello approvato dalla Camera dei Deputati.

(3) Art. 5. dello schema sudd. adottato dal Senato; ed art. 5. di quello votato dalla Camera Elettiva.

(4) Confermato l'art. 6. dell'uno con quello dell'altro dei suddetti schemi.

II.° Chiusa in ogni caso la devoluzione alle Finanze dello Stato di qualsiasi parte dei beni a vincolarsi; (2)

III.° Sopprimere la facoltà data agli inquilini diritto a prestazioni in danaro od in natura dipendenti da titolo feudale di potere obbligare, dopo un anno dalla promulgazione della legge, i debitori delle medesime a farvi l'affrancazione; e sostituì alle norme di affrancazione contenute nella Notificazione 8. X^{bre} 1857 la norma unica che l'affrancazione debba farsi pagando cento lire di capitale ogni cinque di annua prestazione (3);

IV.° Aggiunse all'articolo 6.° un'alinea dichiarante, che contro l'azione rivenditoria sopra beni feudali, potrebbero i terzi possessori dei medesimi opporre la prescrizione a norma del diritto civile. (4)

Approvato dallo stesso onorevole mio ante-
cedente, e censure avanti il Senato, il progetto variato nel modo anzidetto, quel consenso nella sua tornata 13. giugno corrente, votò di nuovo la legge adottando soltanto in parte le modificazioni re-
lativi da questa Camera, quelle cioè di sopra accennate ai numeri II. e III, riguar-
danti la negazione di ogni reversione al Demanio, e le norme di affrancamento delle prestazioni dipendenti da titolo feudale; mentre invece permise nel primitivo progetto quanto alla riserva ai primi chiamati, e sopprime la alinea aggiunto all'art. 6. dello schema re-
lativo all'esecuzione della prescrizione.

M

Tale schema ultimamente votato dal
Senato è quello che ho l'onore di presentarvi.

Dopo le considerazioni sui principii che in-
formano questa proposta di legge svotte
dal mio antecessore nelle relazioni che accompa-
gnarono le successive presentazioni di quella
alle Due Camere, Dopo le dotte esposizioni che ne
furono fatte dai relatori dell'Ufficio centrale
del Senato e della Commissione di questa Ca-
mera, e dopo le gravi e assai libere discus-
sioni che in ambo i recinti ebbero luogo sui
principii stessi; io reputo inopportuno ed
inutile il farmi qui a riassumerne il tema.

Mi limiterò pertanto ad aggiungere sol-
tanto una osservazione che a mio avviso
baster potrebbe a persuadere l'accettazione
definitiva per parte di questa Camera dello
schema ora sottoposto alle sue Deliberazioni.

Al principio, che a favore dei primi chia-
mati al feudo sia da farsi riserva di una
porzione di beni, che verrebbero ad essere vinco-
lati per effetto della proposta legge, fu in
massima accettato da entrambe le Camere,
e non che la convenienza di estendere più o
meno il principio stesso, in mira segnatamente
ai suoi effetti pratici, fu diversamente apprez-
zata dai Due consessi legislativi. Ma con'egli
è della natura di ogni argomento dedotto dalla
convenienza, il dover cedere a fronte di una conve-
nienza prevalente; con'parmi che nel caso
attuale, pure prescindendo da ogni altra
considerazione, i riguardi che determinarono

23

questa Camera a limitare la riserva a quelli
soli fra i primi chiamati che sieno altresì
Discendenti Diretti degli attuali investiti, dovreb-
bero cedere a fronte del pericolo di compro-
mettere la sorte dell'intera legge, ciò che
avverrebbe qualora perdurasse il Dissenso
delle due Camere in questo particolare della
proposta legge. Il quale Dissenso d'altronde
non fu in questo riunito sufficientemente de-
ciso e pieno, che per toglierlo di mezzo io
debba ora invocare uno sforzo del vostro
spirito di conciliazione; nel qual caso, vi
confesso, non mi sarei peritato a riproporvi
la legge. Basta ricorrere colla memoria
ai particolari della discussione che pre-
cedette la prima votazione della presente
legge in questa Camera, per persuadersi
che il partito di limitare la riserva a
favore dei soli Discendenti dagli attuali
investiti vi fu accolto non senza grande
esitazione. Ciò che accresce la mia fiducia
di vedere ora approvato anche in questa
parte il progetto che ho l'onore di riproporre.

Lo stesso principio della prevalenza con-
venienza, a mio avviso, dovrebbe altresì
consigliarvi, o Signori, l'abbandono del
primo alinea già da voi aggiunto
all'art. 6. dello schema ed escluso dal
Senato. Ed a maggior ragione; perocché
contenendo siffatto alinea una materia
che è pure nel dominio, a non dire,
della giurisprudenza; il Difetto della



legge, se tale vuoi' dire l'ommissione
dell'alcina suddetta, verrebbe certamente dalla
giurisprudenza supplito a tenore di giustizia
e di equità.

Signori,

Dalla vostra alacrità e dalla saggezza
vostre la Lombardia può ancora sperare
di ottenere che nel breve tempo che tuttora
rimane all'attuale sessione legislativa si
assicuri la sanzione di questa legge co-
- tanto reclamata dalle tristi condizioni
in cui la pongono quegli infestissimi
avanzi del feudalismo, e da lungo tempo
ansiosamente attesa; laonde mi affido che
vorrete, come ve ne prego, dichiararne d'urgen-
za la discussione.

N^o 17. B

Progetto di legge modificato dal Senato
e ripresentato alla Camera dal Ministro di
Giustizia e Giustizia / Migliorata /

Abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

Tratta del 18. Giugno 1848

Signori!

128

Questa Camera nel conflitto alle due opposte sezioni, di quella, cioè, propugnata dalla maggioranza della vostra Commissione di dichiarazione consolidata la prima proprietà dei beni feudali negli attuali investiti - e di quella, che il Senato aveva sancito, di assegnare la proprietà di un terzo dei beni feudali ai primi chiamati nati o conceputi al tempo della pubblicazione della legge abolitrice dei feudi feudali, questa Camera, diciamo, nel conflitto di tali diverse sentenze, adottò nella sua tornata dell'11. dello scorso Maggio il partito di conciliazione di attribuire la proprietà di quel terzo dei beni feudali non già a qualiasi primo chiamato nato o concepito all'epoca della pubblicazione della legge ma soltanto a quei primi chiamati che fossero intervenuti in linea diretta dall'attuale investito.

La maggioranza della vostra Commissione accorda per ora per partito di conciliazione tale modificazione al di lei progetto; e l'accorda perché mentre fra padre e figlio era meno a temersi i litigi sulla successione ed estinzione dei feudi feudali e sulla valutazione e ripartizione dell'importo dei miglioramenti, si aveva almeno la certezza che la parte del feudo assegnata al figlio dell'investito era data a chi veramente sarebbe stato il chiamato ove la legge feudale avesse continuato ad aver vigore. Perse a molti la temperanza non piace e da questo a nostro avviso è da

ripetere il vantaggio che le è toccato
nell'alto ramo del Parlamento. Lo stesso
Procuratore Relatore dell'Ufficio Contabile
in Senato, che pure ha caldamente e
determinatamente propugnato il principio della
devoluzione d'una parte de' beni feudali
a favore dei chiamati non solo collaterali
ma anche discendenti dell'investito, non
osò a dichiarare che quando si fosse
trattato di far differenza fra essi avrebbe
appunto esclusa la preferenza data
in questa Camera ai chiamati figli degli
investiti "per mantenere una perfetta
" eguaglianza nelle successioni famigliari
" presso ognuno sa", continua l'elegico
Relatore, "come le disparità nelle succe-
" sioni fra i membri d'una stessa famiglia
" possono essere infesta fonte d'odii e
" di rancori domestici che ingenera di Dile:
" guere".

Questa considerazione è grave e vera; e ram-
mentiamo con compiacenza che ha avuto
il fondamento alla legge 24. Giugno 1856.
colla quale la Camera ed il Senato
dopo ampia discussione e facendo eco
al susseguente principio della eguaglianza
delle successioni sancì che "il dominio
" utile de' beni costituenti si devolve
" giusta le leggi di successione si legiti-
" ma che testamentaria e senza riguardo
" alle vocazioni in favore di un deter-
" minato ordine di persone contenute
" nei contratti d'investimenti autorizzati al
" Codice Civile".

Erani e

5-3-57

Capitolo
sta dubbio se nelle enfiteusi aguarite
si applicano (ex pacto et providentia) anche
alcune nelle successioni anche dopo l'abolizione

zione del codice civile l'ordine stabilito
nei contratti enfiteusici - o se dovesse pre-
valere l'ordine comune di successione
stabilito dal ~~1810~~ ¹⁸¹⁰ codice (allorché la
Legge (art. 1) di Cassazione aveva addo-
tato una giurisprudenza che voleva ri-
spettare l'ordine di successione stabilito
nei contratti d'enfiteusi; e conullamento
furono concordati i due rami del Sovra:
mento di risolvere legislativamente l'in-
certo dubbio col far prevalere il prin-
cipo dell'eguaglianza delle successioni
giusta la legge comune senza riguardo
alla origine se ecclesiastica o laicale
del contratto d'enfiteusi e senza riguardo
all'ordine qual si fosse di successione
stabilito nel contratto 1810.

I ne' alcuni riguarda
d'equità per

II ne' alcuni riguarda
d'equità per chiamati

Che se non venisse considerato offeso neppure
il diritto ~~di~~ ^{di} chiamati alle enfiteusi aguar-
izie attuando anche per esse l'ordine
comune di successione ad oca del patto
contrattuale dell'enfiteusi d'indole
affetto privata, non si sarà al certo
chi creda offeso alcun diritto ~~di~~ ^{di} chiamati
nella successione dei beni feudali, che
già sacrosanto, tiene all'ordine politico,
veniva tanto più sacra per quanto ri-
guarda i feudi di Lombardia perché
~~per~~ la materia feudale è regolata
da leggi che non ammettono alcun
ordine di successione derivato dalle
investiture se non in quanto in con-
formità a quello stabilito dalle leggi
esse o dalle medesime espressamente
sacrosanto, come fu già osservato
nell'autenticata del 1810 e la
nostra Commissione ~~di~~ ^{di} osservò
già che l'importanza di feudi
non soffre il paragone con quella dei

minore delle usufrutti agnatorie e che
trovando i beni d'un feudo ad una
famiglia le si toglie un patrimonio
mentre che costituendo le usufrutti
ordinariamente in termini d'anni
piccola sicurezza, la loro liberazione
negli attuali potestari non pote' ne
non volgere ne perturbare l'ordine
e la condizione della famiglia. Ma
rispondiamo in primo luogo che sono
gli stessi oppositori al principio di conser-
vazione precorale in questa Camera
che segualavano essere anzi causa di
rancori e d'odi domestiche la disroga:
glaura di trattamento nelle successioni
fra membri della stessa famiglia - rispon-
diamo in secondo luogo che se volessi
risporre la temuta perturbazione
nell'ordine e nella condizione della
famiglia alle così qualificate aspettative
delasci di chiamati tanto vale il
grasso patrimonio pel ricco quanto
poca gleba di terra pel povero, ne
la numerosa classe dei piccoli possidenti
e coltivatori della terra mentre minori
riguardi degli agiati - e rispondiamo
in terzo luogo che se più o meno pla-
sibili aspettative fondate sulla conser-
vazione della legge feudale hanno
creato degli intoppi speciali nella fami-
glia, dobbiamo fondatamente credere
che l'amore e l'equo animo dei
genitori, fatti liberi depositari dell'ente
feudale, abbiano sulla gestione irreparabile
a provvedere a quelle offese.

Uff. 12

5-37

Dopo matura esame e con piena per-
cezione la maggioranza della vostra Com-
missione ^{o Signori} propone di non insistere

sull'articolo che accatasta l'investito nella
tornata dell' undici Maggio attribuendo
ai primi ~~chiamati~~ in linea di discendenza la
terza parte della proprietà dei beni feudi-
tali, con ancor più profonda persua-
sione vi propone di lasciare ~~intatto~~
intero il principio della coesolidazione
nella piena proprietà dei beni stessi negli
attuali investiti non avuto riguardo ai
chiamati alle linee collaterali.

Non si permetterà la vostra Commissione
di entrare in nuove divergenze ulteriori,
che già amplissime sono state le discussioni
in questo avanti i due rami del Senato:
niente. Si limiterà la maggioranza della
Commissione a richiamare che il progetto
di legge quale ci viene ritornato dal
Senato attribuendo una parte dei beni
feudali ai primi chiamati nati o conce-
piti all'epoca della pubblicazione della
legge crea un chiamato che non è quel-
lo della legge feudale, giacché per essa
non avrebbe posseduto il feudo il chiamato
se non in quanto avesse rappresentato al-
l'attuale investito - e se non in quanto,
trattandosi di un chiamato di linea colla-
terale, non fosse rappresentato prima di
tale evento un figlio dell'attuale inve-
stito od ~~un~~ chiamato di ~~una~~ linea pri-
maria. Or la maggioranza della vostra
Commissione non ha potuto assolutamente
farsi persuasa che mentre nessun altro
titolo viene e può essere posto avanti
per attribuire una quota del feudo ai chia-
mati, che una loro aspettativa fondata
nella legge feudale, non venga tenuta
conto affatto nel progetto di nessuna
di codeste condizioni a un tale aspettativa

è subordinata in forza appunto della
legge feudale, vogliamo dire ^{ne} dell'età
rispettiva degli attuali rivestiti e dei
chiamati, ^{ne} della eventualità della
soppravvenienza di figli agli attuali ri-
vestiti. Alla maggioranza della dottrina
l'omissione pare recare non solo
nonnullato ma ingiusto che colla
legge proposta sorta della famiglia
sia pure una sola parte del bene
feudale per essere gratificato un colla-
terale, mentre l'attuale rivestito, più
o meno giovane, abbia la aspettativa di
suo figli. Il scopo morale se ne riduca
si che la concorrenza pubblica si è consumata
nell'indole all'organando appunto in appli-
cazione di legge nulla a quella, che ci
santhe proposta, sono rispetti così di
devoluzione di una parte di beni feudali
a lontani collaterali, che mai vedranno
aspettative in di essi, a danno di figli
nati da attuali giovani possessori del
fondo poco dopo la pubblicazione della
legge; or noi vorremmo che simile
scandalo, postoché ne siamo di tempo,
fosse esteso alla Lombardia.

L'altro in terzo luogo che se più o meno plau-
sibili aspettative fondate sulla conti-
nuazione della legge feudale hanno
creato degli interessi speciali nella fami-
glia, dobbiamo fondatamente credere
che l'amore e l'equo animo dei
genitori, fatti liberi dispostori dell'ente
feudale, abbiano sulla gestione disposta
a provvedere a quelle esigenze.

Immaginazione della

52/

L'atto punto

Il punto di divergenza fra le deliberazioni del Senato e quella della Camera versa sull'alinea dell'art. 6.º stato approvato dal Senato, pel quale veniva deliberato che contro l'arme venditoria potessero i terzi porre opposizione, oppure l'eccezione di prescrizione giusta le norme della legge civile. Or su di questo punto la I.ª Camera dopo un'ora e mezzo di discussione è venuta nell'averlo di proporre alla Camera di mantenere il detto alinea dell'art. 6.º, senza brandole qui fuor di

luogo lo scoglio che possa per avventura essere invaso la congettura del potere giudiziario, perocchè "giurò di ammettere" ciò che forse è sfuggito a chi sostiene nel Senato la opposta sentenza, che cioè, per feudi di quelle Province lombarde, che facevano parte della Repubblica Veneta, abbiamo la legge postuma della Repubblica stessa del 1.º Dicembre 1586. contenuta nel Codice feudale Veneto, che mentre vieta gradualmente l'alienazione di beni feudali a persone non contemplate nell'investitura senza consenso della Signoria Veneta dichiara "doverosi tenere nelle tali alienazioni nonostante qualunque incorso di tempo benchè lungissimo" ed atto malizioso ad operare la "prescrizione" che se è vero che la giurisprudenza venne tangendo in tal modo ammettendo i vari casi l'eccezione di prescrizione ordinaria sancita dalla legge civile, non possiamo disporre che tuttora esista della incertezza nella giurisprudenza; e siccome il principio che sta nella legge della imprescrittibilità della proprietà sopra beni feudali tiene all'ideale dell'impietosa politica feudale così non offriamo a prometterci per la concorrenza che ogni incertezza si tolga colla proposta di prescrizione, che in fatto di prescrizione vuole operarsi qualche problema feudale la legge comune che ha questa parte ~~incompatibile~~ ~~con la legge civile~~ ~~che ha questa parte incompatibile~~ ~~con la legge civile~~ ~~che ha questa parte incompatibile~~ ~~con la legge civile~~, di prescrizione senza la quale non ricadremmo in fatto liberi e disponibili quei beni feudali sui quali

Indeterminata anche ~~potrebbe~~^{penderebbe} la minaccia
della revocazione; né crediamo che
il potere legislativo sia meno compe-
tente a sanzionare codesta disposizione
di quello che lo sia ad abolire gli stessi
vincoli feudali, che specialmente per questo
riguardo l'ordine delle successioni avrebbe
pur dovuto ritenersi già ridotti fino dall'epo-
ca, in cui la Lombardia ebbe vigore
il Codice d'oligione, per la ragione identica,
per la quale e la Camera ed il Senato
ostinano alla succeduta legge Dichiarativa
del 24. Gennaio 1856. che dopo l'attuazione
del Codice Albertino dovessi nella stessa
linea della castigliana quantunque agnazione
seguire l'ordine comune delle successioni
senza spicando alcuno a quello stabilito
nell'usanza.

che si in Lombardia quando non fosse stato il
 soprasso di un ~~fisco~~ sovrachiamante offi-
 gente e della dominazione straniera
 avrebbero dovuto già da lungo tempo
 essere ritratti fuori i beni feudali per
 nuovo effetto delle leggi civili che vi furono
 pubblicate, e tanto neppure l'adempimento
 di far cessare ~~colla legge~~, che vi è progetto,
~~di troppo prolungata~~ ^{in grazia} ~~la~~ ^{di} ~~questi~~
~~che~~ ~~adempimento~~ che a quest'oggetto
 che opportuno di mettere tal quale il
 progetto che si deve trattenuto dal Senato,
 ne la vostra commissione ha mancato
 di portare la sua attenzione anche
~~indivisa~~ ~~opportuna~~. Ma mentre
 feudale, abbiamo sulla gestione impossibile
 a provvedere a quelle offese.

E qui dobbiamo avvertire che
 la memoranda della vostra Commis-
 sione, benché in tutto non
 coincidesse colle disposizioni
 del progetto del Senato e benché
 avesse desiderato di mantenere
~~la relativa disposizione~~
 l'alinea dell'art. 6.º che
 il Senato soppresse relativo alla
 professione, pure ~~aveva~~
~~quello che fosse accettato dal~~
~~quale il progetto del Senato~~
 per ottenere tutto il beneficio
 della legge simulatrice dei beni
 feudali ~~avrebbe voluto che fosse~~
~~il Senato a disporre~~
 accettato dal quale il progetto
 del Senato. Ma la maggioranza
 della vostra Commissione mentre

Ma la maggioranza della vostra
Commissione mente

~~La Commissione~~ non è venuta a
poter scaturire le proprie profonde convinzioni
sulla giustizia e sulla opportunità del
principio di veder libera la prima proprietà
dei beni feudali negli attuali vestiti.

e mentre per altra parte tutte fiducie
che reso più omogeneo il progetto di legge
abbia il medesimo più facilmente ad essere
accolto dal Senato, ha ~~per~~ ^{poi}

~~invece~~ la forma propostione
che la qualifica d'azione che reguilla
all'adozione del ~~articolo~~ ^{suo} principio sarebbe
terquamente congiunta della istanza:
netta alla rinuncia e della signorilità
effettiva, che ne riguarderebbe all'atto della
pubblicazione della legge, mentre che
attribuendo una quota di beni ~~feudali~~
~~ai~~ ^{ai} chiamati, sorgendo in confronto
di questi in mezzo a tanta incertezza
di prove sulla vera consistenza dei beni
feudali e sulla natura originaria dei
feudi la necessità della determinazione
tutto del vincolo feudale, oggetto della
vocazione di coloro che pretendevano la
disposizione dei beni feudali — e presentando
sempre difficoltà e lungaggini la dispo-
sizione e la liquidazione dei miglioramenti
eseguiti dagli attuali possessori, ne avverrà
che durante queste gestazioni e queste
liti rimarranno egualmente non dispo-
nibili i beni feudali come se peranco
non fosse stato ottenuto il beneficio della
rinuncia.

La necessità della soppressione dei beni feudali
è tanto copertata nelle Province lombarde
di provenienza ex - istante e per ragione
dentro nelle altre Province Venete
rimaste all' Austria. Se vogliamo una
legge che possa essere estesa anche a
quelle Province appena varcano i con-
fini al Regno d'Italia, di cui sono
parte essenziale, se vogliamo una legge

che torni benefica anche a codeste Province
e le ridona effacemente ed immediatamente
dal barbaro anacronismo delle
passate feudali appresi non possibile
di pubblicarsi la nostra legge, stendona:
nella forma istruttiva in cui vi
fu proposta dalla vostra Commissione
~~alle~~ ^{alle} modificazioni state accolte
concordemente da quella Camera
del Senato; ed è codesto progetto di
legge che la Commissione stessa
ha l'onore di sottoporre, o Signori,
al vostro giudizio e di raccomandare
alla vostra approvazione.

Progetto di legge
approvato dal Senato nella seduta
del 13. giugno 1861. —

(Si trasferiva)

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Aselli Relatore
Progetto della Commissione

Art. 1.

(come conto)

Art. 2.

La piena e libera proprietà di beni soggetti
a vincolo feudale si considera negli attuali
investiti dei feudi di averli diritto all'intera
restituzione.

Art. 3.

(come l'art. 11. del Progetto del Senato)

Art. 4.

(come l'art. 5. del Progetto del Senato)

Art. 5.

Con la presente legge non si intendono pregiudicati
i diritti di proprietà o di altra natura acquisiti

Stati da tenersi sopra beni o possessioni
feudali prima della pubblicazione della
medesima

Contro l'arbitrio venditori potranno i
tenuti porgere oppure l'occasione di propor-
zione giusta le norme della legge civile

Perimenti non si intendevano col-
piti dalla presente legge le ipoteche
cautelate ed altre simili che sebbene
si trovino impropriamente denominate
feudali non hanno tuttavia gli essenziali
caratteri dei feudi.

Relazione

della Commissione per il progetto
di legge per l'abolizione del feudo
in Lombardia spedito alla
Camera nella tornata del 18.
Giugno 1861. —

N° 17. C

Relazione della Commissione
comparsa dei deputati Andreucci, Maggi,
Pesciolif, Rastelli, Gadda, Vivanti, Venosta,
Allievi, Cussetti, Treppi.

Presentata all'ufficio di Presidenza
addì 26. Novembre 1861.